NVOVA RISPOSTA DI GIO. FILOTEO DI ASTI.

Alla Lettera di vn Theologo incognito ſcritta ad vn Sacerdote ſuo amico,

Sopra le Cenſure, & interdetto di Papa Paolo V. contro la Signoria di Venezia.

IN FIRENZE,
Nella Stamperia de' GIVNTI. 1606.
Con licenzia de' Superiori.

RISPOSTA
DI GIO· FILOTEO DI ASTI·

E per la malign'tà de' tempi, ne' quali siamo, & viuiamo, gli huomini posti in dignità, e stato temporale, non seguißero più tosto gli adulatori, e mali consiglieri ad imitatione di Roboamo 3. Reg. 12. che i buoni, & non si appigliassero ad ogni minima, & apparente ragione fauoreuole à i loro politici dissegni, poco pij, & riuerenti verso la loro Madre, e Pastore; i quali sono la Chiesa Cattolica, & il Sommo Pontefice; non sarebbe stato necessario, che il Signore Cardinale Bellarmino si fuße abbassato, a rispondere alla lettera di vno, il quale s'intitola Theologo, più tosto Diabologo, ò vero Apostata dalla vera Theologia piena di errori manifestamente schismatici, & heretici. Ma poi che siamo posti, & constituiti in simili giorni, ne i quali, come dice San Paolo 2. Timot. 3. sunt homines sui ipsius amantes, e la detta lettera potrebbe fare più colpo ne i cuori de i mali Christiani, e de' semplici, di quello, che dourebbe di ragione seguire: Per questo ancor'io, auuegna che inferiore al detto Cardinale, spinto dal zelo dell'honore di Dio, & irritato dalla ingiuria fatta al Vicario di Christo nostro Redētore, per il qual son obligato a dare il sangue, e la propria vita, hò voluto, quanto potrò, forzarmi, di vendicarla con questi scritti, se bene il fuoco sarebbe la condegna pena di cotale ingiuria, & sacrilegio; non dilungandomi però dalla traccia, e modo, di rispōdere a parte per parte di eßa lettera, la quale osserua il detto Cardinale, aggiūgēdo alcune cose, le quali mi occorrono, alle sue santissime, & dottissime risposte; tralasciando, d'inserire le parole di essa lettera quì dentro, & rimettendomi a quelle, che stanno nella risposta di esso Cardinale.

Dico dunque ò Theologo incognito, qualunque tu sii, rispondendo alla prima particella della lettera; che poca pratica, & cognitione mostri di hauere delle leggi ciuili, & canoniche, de santi Padri, della sacra Theologia, & della stessa scrittura diuina. Io ritrouo appreso di Giustiniano tit. de iure naturali, & nella l. 4. & 5. ff. de Iustitia, & Iure. Che il Dominio temporale, e seruitù de gli huomini sopra gli altri huomini a modo di Principato despotico, ò politico nella maniera, che si vede, non è de iure naturali primæuo, perche ogn'vno era libero da principio; ma il Ius gentium secondario ha introdutto simile distin-

tione contraria alla prima ragione naturale: se bene concedo, & approuo la Cattolica dottrina di S. Thomaso d'Aquino, che nello stato dell'Innocenza vi sarebbe stata soggettione di vna persona all'altra non forzata di seruitù, & vassallagio, come hoggidì, ma direttiua, come del padre verso il figliuolo, & del più dotto verso il meno dotto, e più giusto, & sauio verso il meno giusto, e sauio par. 1. q. 96. ar. 3. 4. L'istesso afferma S. Agost. tract. 6. in c. 1. Io. con queste parole. Quo Iure defendis villas Ecclesiæ? diuino, an humano? Diuinum Ius in scripturis habemus, humanum Ius in legibus Regum. Vnde quisque possidet, quod possidet? nonnè Iure humano? Nam Iure diuino Domini est terra, & plenitudo eius. Pauperes, & diuites Deus de vno limo fecit: & pauperes, e diuities vna terra supportat: Iure tamen humano dicitur, hæc villa mea est, hæc domus mea, hic seruus meus est. *Doue tu vedi manifestamente, che la potestà temporale è stata introdutta dopò il peccato, & non immediatamente da Dio, senza eccettione alcuna, come tu dici, perche è permessa da Dio ò per castigo del peccato come nel 4. de' Rè, cap. 17. ò per la inabilità de' popoli a reggersi, ò per l'importunità del popolo, come dell'hebreo 1. Reg. capit. 8. il quale voleua vn Re; doue Dio chiaramente gli mostra, che volere esso popolo vn Re. è vn far torto a Dio, ma per minor male glie lo permette, & le Republiche ancora con quella potestà, quale ha la Signoria di Venetia sono all'istesso modo introdutte, perche se non fusse stato il peccato, la Signoria di Venetia non dominarebbe con quell'imperio sopra i suoi popoli, i quali hoggidì pretende di hauere; così l'afferma S. Agostino lib. 22. contra Faustum c. 74. 75. & perciò non è vero quello che scriui, cioè, che senza distinzione dipende immediatamente da Dio la potestà humana; anzi più tosto è introdutta* de iure gentium permittente Deo *in pena del peccato, come S. Tomaso argomenta 3. p. q. 49. ar. 2. che ancora per il peccato l'huomo era soggetto alla potestà del Demonio giustamente dalla parte dell'istesso huomo. Et nel Genesi al c. 15. si legge, che* Nemrod cepit esse potens in terra, & erat robustus venator coràm Domino; *cioè, come interpretano alcuni santi Padri, cominciò a regnare violentemente. Ma forse vorrai cauillare, con dire, che a questo modo il Papa non ha la potestà da Dio immediatamente: ma da Constantino nelli stati della Chiesa; al che ti rispondo più basso, & spero di prouarti sufficientemente, che il Papa ha la potestà sua immediate da Dio, eziandio senza la donazione di Constantino. In oltre doue trouarai tu, essere vero senza distinzione, che per il Ius belli, per la donatione, per l'elezzione, & per heredità si doni da Dio il Dominio, & potestà a' Principi immediatamente? Quante guerre, donazioni, e lezioni, & eredità sono ingiustamente fatte, e possedute? Leg*

gi tutta

gi tutta la Scrittura diuina, leggi il luogo citato di S. Agostino contra Faustum; & vedrai, che in simili casi potestas non est a Deo immediatè, aut direċtè, sed permissiuè. *Dunque non affermare per indubitata dottrina senza distintione, che la potestà de' Principi temporali è immediatamente da Dio per quelli titoli allegati: anzi più tosto deui dire, che il popolo di Dio molte volte, come narra la scrittura diuina nel Genesi di Faraone; nelli Giudici, & libri de Re, & S. Thomaso p. 2. q. 114. ar. 10. ad 3. & Ezech. 29. Isa. 44 45. è stato permesso nella potestà de suoi nimici per la sua giustitia, se bene i vincitori erano ingiusti padroni 3. p. q. 49. ar. 2. Onde noi sappiamo, che quello era vero Re, il quale era vnto per comandamento di Dio da Profeti, come si legge nel lib. 3. de Re a c. 19. & al contrario erano da Dio riprouati i Re, come Saul, & altri; & consequentemente come poi mostrarò quella è legitima potestà, la quale è approuata dal Vicario di Christo, cioè dal Papa, maggiore in autorità, & dignità de gli antichi Profeti, a i quali toccaua di vngere i Re: & quella non è vera, nè legitima, la quale è riprouata da esso Vicario di Christo cioè dal Papa, come poi ti prouarò: altrimente il Turco haurebbe la potestà da Dio, & a lui non vbidire semplicemente senza distintione sarebbe peccato, come dici; nè esso sarebbe Tiranno, come è. Et chi volesse sottilmente inuestigare la potestà de Veneziani, trouarebbe, che qualche parte ne hanno vsurpata all'Imperio Romano, & qualche parte ne hanno per concessione di esso Imperio, & de Sommi Pontefici, per qualche loro merito verso la Sedia Apostolica, & non immediate de iure diuino: onde la tua dottrina semplicemente intesa, non è vera, perche se per ius diuino intendi il ius naturale è falso: se intendi il ius diuino positiuo, già vedi, che non ogni potestà dipende immediatamente da Dio, & direttamente (eccettuata la Pontificia) ma è, ò permissiuè, ouero se giustamente, è per consequenza sola; cioè, posto, che vno sia in vera possessione di potestà, all'hora la legge diuina, & la ragione naturale* ex consequenti *comanda, che s'vbidisca a quello, che è suo superiore, & non a quello, che si vsurpa il nome di superiore contro ogni ragione, come fanno i Veneziani contro gli Ecclesiastici, non hauendo essi mai hauuto simile possesso di legitimo domino sopra gli Ecclesiastici come poi prouarò.*

Alla seconda circa l'autorità di S. Paolo Rom. 13. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; *Rispondo, che vorrei sapere, se intendi quì per anima, l'anima, che è forma del corpo humano, come più a basso accẽni a proposito dell'oratione di S. Pietro nella festa della sua Cathedra; perche a questo modo questa sentenza dell'Apost. nõ fa al proposito nostro, poiche s'intenderebbe à questo modo della soggezzione spirituale: & se intendi l'anima per tutto l'huomo,* idest partem pro toto; *Io dico, che è vero, che ogni inferiore ha da essere*

soggetto

ſoggetto al ſuo ſuperiore; ma biſogna prouare che la Signoria di Venezia habbia ſuperiorità ſopra gli Eccleſiaſtici; anzi tutto il contrario ritrouo: perche chiaro ſtà, che è vero quello, che dice la legge ciuile tit. de acq. poſſ. che duo inſolidum poſſidere non poſſunt; *onde ſe il Papa è vero ſuperiore totale inſolidum de gli Eccleſiaſtici per tutto il mondo, come prouarò; in che maniera pretende tale ſuperiorità nelli ſtati loro la Republica di Venezia? Aggiungo di più; che molto bene parla l'Apoſtolo vniuerſalmente, & indefinitamente, perche dice, che ogn'vno eziandio, che habbia qualche poteſtà, ha da eſſere ſoggetto ad altra più ſublime poteſtà, poiche ſecondo S. Dioniſio Areopagita, & i Theologi, come è nella Celeſte hierarchia, così ancora è nelle coſe naturali, & ne gli huomini* ſubordinazione non confuſa, *ma diſtinta di vno inferiore al ſuo ſuperiore, anzi l'iſteſſo Dioniſio pone nel mondo l'Eccleſiaſtica hierarchia conforme a quello che ſcriue S. Girolamo* ad Ruſticum Monachum, *della quale era capo S. Pietro, e non il Principe laico, la quale hoggidì dura ſotto Paolo V. ſucceſſore di Pietro. Se dunque è vero, che* omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit, *vorrei ſapere da te, quale è più ſublime poteſtà quella del Papa, ò de Veneziani? Se dici quella de Veneziani, dici vna grandiſſima menzogna, ſe dici quella del Papa dici il vero, come confeſſò Conſtantino Imperatore nel Concilio Niceno. Ma forſe dirai, che è mera ſpirituale, & io poi ti moſtrarò, che ancora è temporale, & che almeno in queſto caſo de gli Eccleſiaſtici è vero, che il Papa è loro ſolo ſuperiore, come capo della Eccleſiaſtica hierarchia; Anzi io ti aggiungo, che gli ſteſſi Veneziani per mezo de gli ſuoi Ambaſciatori Molino, Mocenigo, Duodo, Contarino hanno a Papa Paolo V. reſa obedienza come a Principe, & Paſtore di tutta la Chieſa, & Paſtore, e ſuperiore loro ancora, alla preſenza della Corte Romana, & de gli Ambaſciatori de Potentati della Chriſtianità, & l'hanno riconoſciuto per tale, quale lo riconoſcono i ſacri Canoni, e leggi Imperiali comandano; & la Dottrina Euangelica gli inſegna, & inſieme per moderatore delle loro conſcienze & di tutti gli huomini, e come padre loro; e non al contrario, il Papa mai non ha confeſſato, ch'eſſi ſiano ſuperiori a lui, ò vero eſenti della giuriſdizzione ſua, il che non può concedere; altrimente biſognarebbe dare la mitra Papale al Doge di Venezia, & al Papa il corno del Doge; anzi alla lor preſenza l'Imperatore Federigo, ſe ſono vere le loro Iſtorie, reſe obbedienza al Papa come a ſucceſſore di San Pietro, & noi ſappiamo, che a gli altri Re i Veneziani non mandano Ambaſciatori a rendere vbidienza, ma ſolo al Papa: al quale con tutto ciò in fatti la negano, quando gli moſtra, che le azzioni loro ſono contra conſcienza, e con pregiudizio delle anime loro; & vogliono con ſua Santità in tal caſo diſputare, come*

me

me pari, & vguali, & non come figliuoli, & sudditi vbidienti: non ricercando, ne volẽdo il Papa da loro i Stati di quella Republica; ma solo l'Ecclesiastica libertà da essi vsurpata; come ancora sotto Giulio 2. Papa finalmente seguì quando se bene per forza d'arme (non temendo essi le scommuniche) restituirono al Papa la detta libertà, vsurpata poi di nuouo da loro a poco a poco. laonde si può dire, che la vbidienza, che danno al Papa per mezo degli Ambasciatori è più tosto vna cerimonia estrinseca, che affezione, che nasca dall'intrinseco ad vsanza delle cerimonie, & offerte, che sogliono farsi nelli broglì de loro consigli; hauendo voluto vltimamente incorrere in così aperta contumacia.

Et circa l'autorità di S. Gio. Crisostomo, rispondo, che nel tempo degli Apostoli vi fu superiorità di San Pietro agli Apostoli, Euangelisti, e Profeti, e sono hoggidì sudditi tutti alli suoi superiori; ma non è vero, che siano soggetti gli Ecclesiastici alli secolari; ma generalmente conforme alla Dottrina dell'Apostolo dice S. Chrisostomo, che ogn'uno sia suddito al suo superiore gradatim sino al Papa; ma il Papa ha solamente Dio per suo superiore. come a pieno prouarò, e se gli Apostoli hanno il superiore suo, cioè il Vicario di Christo secondo S. Girolamo ad Rusticum Monachum, et dist. 21. c. 7. c. In nouo dist. 22. c. Sacrosancta. dist. 99. dist. 80. c. 2. & 24. q. 1. c. 18. seq. Chi ha fatta esente la Signoria di Venezia dalla vbidienza del sommo Pontefice? contro quello, che comãdano li sacri Canoni, & il precetto diuino, pasce oues meas, &c. Io. 21. e Matt. 16. si Ecclesiam non audient? se il Patriarcha Abraamo vittorioso fu benedetto da Melchisedech, a cui offerse le decime, & doni, poichè non deue il Papa maggiore di Melchisedech, quanto all'autorità del nuouo testamento hauere preminenza sopra il Doge di Venezia, & benedirlo, & maledirlo, & scomunicarlo, quando viene l'occasione, come si vede nel Genesi 14. ad hebr. 7. e nella dist. 21. c. 6. seq. Se io sapessi di certo, che tu fussi di quelli falsi Theologi di Geneua, non procederei teco per via di Canoni, di sommi Pontefici & Concilij, per mostrarti l'autorità soprema del Papa nelle cose spirituali direttamente, non solo sopra tutti i Stati, e Principi del mondo; ma ancora la potestà temporale, come superiore in instituire dominij, & Imperij, e confirmargli, e deponergli, e muouergli guerra, quando impediscono il culto, e seruizio di Dio, il bene della Chiesa, e la salute dell'anime, e la pace vniuersale, e la ecclesiastica libertà con le loro inique leggi, et azioni; ma perchè non ti scuopri per tale, ma ti serui dell'autorità de i santi Padri, e Canoni nella tua lettera, se bene malamente, e dispregi alle volte i sacri Canoni: pretendo prima di mostrarti in quanta riuerenza siano tenuti i sacri Canoni, non solo dagli Ecclesiastici; ma ancora da Principi laici. secondo, la superiorità degli Eccles-

sia-

siastici a' secolari. terzo, l'eccellenza del Papato, & autorità sua sopra tutti i Potentati, eziandio sopra l'Imperatore Giustiniano, il quale tu falsamente alleghi per autore dell'ecclesiastica Immunità; se bene anco nell'altre parti della tua lettera a proposito trattarò ancora di questo, ma per hora lo prouo in questa parte con questi tre capi; se però hauerai tãto lume da Dio, & tãto di pazienza, che possa pacificamente beuere questa dottrina catholica fondata nõ nell'onde del mare di Venezia, ma nella pietra apostolica; non pescata nel canal grande di Venezia, ma nel mare della dottrina de' santi Padri, de' sacri Canoni, & Concilij, & ancora per tua maggiore confusione nelle leggi imperiali.

Primo. Tu hai ardire di promulgare per leggi puramente humane li sacratissimi, e diuini Canoni apostolici, & pontificij, & de' sacri Concilij, & il sommo Pontefice, nel c.1. de operis noui nunt. *dice, che gli Imperatori s'humiliano a i sacri Canoni; & se non credi al detto del Papa, odi, & leggi l'Imperatore Giustiniano nella l.6.C.de sacr. Eccl. il quale gli chiama sacri, adunque non profani nè puramente humani, ma diuini, anzi egli stesso più chiaramẽte nella l.42.*græca C. de epis. & cler. §. præterea sancimus, *dice,* diuinis canonibus sancitum est, *se sono diuini, dunque non humani, perche le humane leggi sono le Regie, o laiche, come lo proua S. Agost. tract. 6. in cap. pri. Io* Diuinum Ius in scripturis habemus, humanum Ius in legibus Regum: *& nella l.45. greca eodem, dice,* sacris canonibus; *se non sei ignorante, deui sapere che differenza sia* inter sacrum, & prophanum. *Parimente nella Nou.137. initio. & ca.1. & 4. del medesimo Giustiniano, Et non solo Giustiniano; ma ancora l'Imperatore Leone nella constituzione 2.15.16.17.75.76.86. & altri Imperatori, Et vltimamente il Concilio di Trento* in Spiritu sancto congregato, *gli chiama in molti luoghi, e nella sess.25.* de reform. sacri & sacratissimi Canoni, *a differenza delle leggi Imperiali, le quali da alcuni sono chiamate sacre, perche l'Imperial potestà è confirmata, et vnta dalla Chiesa, et così sono sacre* per quandam participationem, *et non direttamente come li sacri Canoni l.3.C. de crimine sacrilegij.*

Secondo. La preminenza degli Ecclesiastici, et per consequenza la immunità loro oltre quello, che i sacri Theologi, et i santi Padri di essa ne parlano, et scriuono, come poi mostrarò nella 5. la prouo a maggiore confusione tua con l'autorità del tuo Giustiniano Imperatore Nou. 147. c.4. Nou. 6. quomodo oportet, *le cui parole sono queste.* Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei a superna collata Clementia sacerdotium, & Imperium; & illud quidem diuinis ministrans; hoc autem humanis præsidens, ac diligentiam adhibens. *Se dunque il diuino seruizio precede all humano, per conse-*

seguenza gli Ecclesiastici sono maggiori de' Principi temporali, et a loro non deuono, nè tributi, nè gabelle, nè vbidienza, se non che in cose mere temporali gli hanno da souuenire, per edificatione de gli altri, et per seruare ancora quello, che la ragione naturale insegna, di aiutare il temporale, e laico, come fa l'anima il suo corpo, & il capo aiuta le membra inferiori, et più ignobili, prima Cor. 12. Ma non perciò la legge humana gli obliga a questo, come ben dice Alfonso de Castro lib. 1. de lege pœnali c. 12. Nauarro tanto da te stimato in sum. c. 23. num. 88. Pietro Nauarro lib. 3. de restit. c. 1. num. 2. Turrecrem. sum. de Ecclesia lib. 4. p. 2. c. 37. et conferma questo il tit. de Immunit. Eccl. lib 6. et il sacrosanto concilio di Trento sess. 25. c. 20. de reformat. più dotto di te, al quale assisteua lo Spirito santo, come in te assiste lo spirito della carne, et dell'adulatione, dice, et afferma, che l'Immunità ecclesiastica de Iure diuino. *Queste parole sono d'vn Concilio vniuersale Ecumenico Catholico di tutte le nazioni, nel quale sono stati presenti a tua, & loro confusione gli Ambasciatori della Signoria di Venezia, et l'hanno approuato et riceuuto, et molto prima questo medesimo confessò il Concilio Lateranense sotto Alessandro 3. cap. 9,* de Reformatione Curiæ §. & cum a Iure. & *Innocenzio 3. nel c. Ecclesia. S. M. de Constit. & se non credi al c. 7. & 13.* Qui filij sunt legitimi, *& a molti altri Canoni sacri, credi almeno al tuo S. Thomaso d'Aquino da te tanto lodato, il quale dice, che le leggi de i Principi non obligano se non i sudditi 1. 2. q. 96 ar. 5. ma se non può essere suddito, chi è maggiore, come hai di sopra visto che i cherici sono superiori a i laici, ne segue, che nè i cherici deuono pagare tributo a i laici, poiche il tributo è segno di ricognizione verso il superiore, come dice S. Thomaso sopra* ad Romanos, *& conseguentemente se i Principi laici facessero qualche legge non solamente in pregiudicio; ma ancora in fauore de gli Ecclesiastici come fece Giustiniano, & altri, tal legge non sarebbe valida, se il sommo Pontefice nō l'approuasse, come furono approuate da Sommi Pontefici le leggi dell'Imper. Giustiniano fauorabili all'Ecclesiastica Immunità, e questo dottissimamēte, e santissimamēte decretò Innocenzio. 3. nel c. Ecclesia S. M. de constit. con queste parole.* Nos attendentes, quod laicis (etiam religiosis) super Ecclesijs, aut personis Ecclesiasticis nulla sit attributa facultas; quos obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperādi, a quibus si quid motu proprio statutum fuerit, quod Ecclesiarum etiam respiciat commodum, & fauorem, nullius firmitatis existit nisi ab ecclesia fuerit approbatum: vnde statutum Basilij de non alienandis prædijs rusticis, vel vrbanis, ministerijs, & ornamentis Ecclesiarum, illa reprobatum fuit potissima ratione, quod auctoritate non fuit Rom. Pontificis roboratum, *& se il Cardinale*

Bellarminio ti pare, che altrimenti dica, egli gia ti risponde abastanza.

Terzo. La eccellenza del Papato, e perminenza, & autorità sua eziandio temporale sopra tutti i Principi laici, la quale tu nella tua lettera cerchi tanto di abbaßare scismaticamente, e sminuire, la figurò Melchisedech in comparazione di Abraamo: ma chiaramente la dichiarò l'Imperatore Leone nella Nou. 5. & l'Imperatore Michele Paleologo, & Valentiniano Imperatore nell'historia tripartita lib. 7. c. 8. Di più il tuo fauorito Giustiniano Imperatore nella l. 8. C de summa Trin. & nella Nou. 9. scriue queste parole. Vt legum originem anterior Roma sortita est, ita etiam Summi Pontificatus apicem apud eam esse nemo est qui dubitet; Vnde, & nos necessarium duximus, Notarium duximus; *perche la necessità lo constrinse, cioe la conscienza, & c. soggiunge* patriam legum, fontem sacerdotij, speciali nostri numinis lege illustrare, *cioè honorare, & riuerire con l'aiuto suo temporale: & nella Nou. 131. c. 2.* Ideoq; sancimus secundum earum definitiones sanctiss. senioris Romæ Papam primum esse omnium Sacerdotum: *Dunque molto maggiore è di tutti i laici, come sopra S. Ignazio Vescouo, et martire nell'Epistola ad Antiochenses, vedi quanta riuerenza, et vbidienza ricerca ne i laici verso i Prelati ecclesiastici, et molto più verso il Papa. Nè è di minor autorità quello, che scriue Gelasio Papa all Imperatore Anastasio.* Duo sunt Imperator Augustæ, quibus principaliter hic mundus regitur; *non dice*, animæ, *ma dice* mundus, *segue*, Auctoritas sacra Pontificum, & Regalis potestas, &c. & intra, &c. Nosti igitur inter hæc te ex illorum pendere iudicio, non illos ad tuam redigi voluntatem. *Se tu intendi il latino puoi vedere, che l'Imperatore è soggetto in queste cose mondane al giudicio del Papa, ma non il Papa al Tribunale laico Ma io voglio à te, che ti chiami Theologo, ma non sò se sij, opponere vn vero Theologo, così chiamato da tutta la Chiesa di Dio, cioè il dotissimo, et santissimo Gregorio Nazianzeno maestro di S. Girolamo Dottore di S. Chiesa; il quale desiderarei, che viueße, per atterrare la tua superba dottrina, come fece contro Ruffino, Vigilanzio, Giouanni Hierosolimitano, Pelagio, Lucifero, Giouiniano, & altri. Dice dunque Gregorio Nazianzeno* ad Principes, *& molto più si può dire in persona del Papa.* Vos quoque potestati meæ, meisq; subsellijs lex Christi subijcit; Imperium quoque nos gerimus præstantius, & perfectius, nisi æquum est spiritum carnis fascibus submittere, & cælestia terrenis cedere. *Il medesimo Nazianzeno l'afferma nell'orazione* ad Ciues suos angorios plenos, & magistratum iratum. *Aggiungo di più vn tuo deuoto, & amico cioè San. Gio. Chrisostomo.* Alij sunt termini Regni, alij Sacerdotij; sed

tij;sed hoc illo maius:illud, quæ sunt in terris fortitum est;sacerdotij Ius a supernis descendit. *Ecco se la potestà del Papa è da Dio immediata*. *Soggiunge*, Regi, quæ hic commissa sunt; mihi cælestia, Regi corpora submissa sunt, *intendi* tantum; *sacerdoti* animæ,*intendi* multo magis corpora. *Soggiunge*, Maior hic principatus,propterea Rex caput submittit manui sacerdotis; *per la mano s'intende la potestà*,vnde ma numissio, idest liberatio a potestate. *Et l'istesso conferma S. Ambrosio* de dignitate sacerdotum *c.2. & S.Tomaso in 4. dist. 24.q.3.& opusculo contra Gracos, allega sopra questo S.Cirillo Alessandrino contro di te.*

La onde non solo questo s'ha da intendere in cose mere spirituali, ma ancora in cose temporali,quando così ricerca la vtilità,& necessità, & quiete, & pace,& dignità della Chiesa, come puoi leggere nel regist. di Gregorio Papa 7.lib.8.epist.21. Alius item Romanus Pôtifex Zacharias scilicet,Regem Francorum,non tam pro suis iniquitatibus,quam pro eo,quod potestati erat inutilis a Regno deposuit, & Pipinum Caroli Magni Imperatoris patrem in eius locum substituit,omnesque Francigenas a iuramento fidelitatis, quam illi fecerant,absoluit. *Et puoi verificare questo dall'historie in molti altri casi simili. Tralascio il tuo fauorito S.Tomaso, in tutta la somma della Sacra sua Theologia in moltissimi luoghi, doue manifestamente proua la potestà del Papa essere amplissima nella Chiesa di Dio sopra tutti i Potentati. Vedi l'Historia tripartita lib. 7.c.8. se ti piace,e Cano de locis Theol.li.6.de Eccl.Rom.Turrecrem. sum. de Eccles.lib.2.cap.36.S.Ignatio* ad Philadelphenses, ad Trallianos, ad Smyrnenses. *S.Girolamo a Damaso nel tit.2. S.Agostino contra epistolam Manichai c.4.& epistola 62.ad Glorium.Ireneo lib.3.c.3.aduersus hæreses.S.Ambrosio lib.5.epistolar.epist.32.Il Conc.Rom.sot to Silu.c.8.18.20. Il Niceno a tempi di Constantino, S.Agost.tract. 56.in Ioan.San Cipriano ad Cornelium epist.1.& tract.de simplicitate Prælatorum.Il Costantinop. 8. al c.21. Il Fiorentino nel tit. 1. de Conc.& de primatu Petri,§. item definimus l'ottauo sinodo al cap. 7. S.Ambros.de excessu fratris c.7.& serm.40.de fide Petri,S.Chrisost. lib.3.de sacerdotio. Il Lateran.1.al c.5.Il Trid. in molti luoghi, la 6. Sinodo Costantin.cap.306.Il Calcedon.act.1.16.3.Il Sardicen.3.4.7. Il Tribur.c.30.sub Arnulpho.Lateran.Leonis X.sess.11.la prefazione di Isidoro nel tit.1.de Conciliis.Il 2.Niceno act.6.la 2. Sinodo sotto Simmacho c.3. Carthag.6. c.3. Il Constantinopol.6. act.4. Il Constantiense contro Vvicleff. L'istesso hanno prouato nelle loro epistole i sommi Pontefici Anacleto,Nicolò,Vittore,Aleßandro,Lucio,Calisto Felice,Zeferino,Marcello,Leone,Innocētio,Giulio,Damaso,Melchiade, Euaristo, Eusebio, i Vescoui d'Egitto a Felice 2. Item Pelagio 2.*

Sisto 3 S. Leone sermone de Transfiguratione, & Sermone 3. de assump. sua. Giulio 3. sopra il Concilio di Trento. Bonifacio Vescouo a Papa Zacharia. Gelasio all'Imperatore, & nel trattato de anathematate, & ad Episcopos Dardaniæ. Marco Papa, Vigilio, & altri Pontefici. S. Ilario in Matth. cap. 16. S. Chrisost. lib. 3. de sacerdozio, & tutti li sacri Canoni c. Nouit. de Iud. c. 7. 13. Qui filij sunt legit. & Extrau. prima de Maior. & obed. & infiniti altri luoghi, come Clem. 2. de Re. iud. c. Venerabilē de elect. c. Ad abolendam de Hæret. Extrau. pri. de Consuetud. c. fi. de præscr. c. 7. 12. de Appell. Extrau. vn. de Dolo. c. 6. de Sententia exc. li. 6. Extrau. si fratrum. Ne sed. vacāt. c. 2. de Except. lib. 6. c. 21. de Homic. c. fin. de Reb. ecc. non alien. c. Solitæ de Maior. & obed. c. 17. de Foro comp. c. Cum ex eo de Pænit. c. 1 de Homic. lib. 6. cap. Illud dominus de Maiorit. c. Inter c. Licet cap. Quanto de Transact. c. 3 de Elect. lib. 6. Extrau. 4. de Pænit. c. Proposuit de Conceß. præb. c. Antiqua de Priuil. cap. Felicis de pœnis tit. de Renunt. li. 6. c. Illud c. Significante de Elec. c. Ad aures, de Tēp. ordin. tit. de Sac. vnct. c. 18. de reg. cap. fi. de Priuil. Extrau. Io. 22. Ne sed. vac. & de Verb. signif. Extrau. Quorundam. Clem. vn. de Iureiur. & altri infiniti luoghi, i quali per breuità tralascio, perche sò, che mal tratti i Canoni Pontificij, i quali da i veri, & santissimi Theologi, come da San Tomaso d'Aquino tanto da te lodato, sono in grandissima riuerenza tenuti; le quali autorità tutte vnitamente confessano la suprema potestà del Pontefice Romano sopra tutti i Principi della Christianità; come ne figura il Pontefice Ioiada 4. Reg. 11. Et come dice Christo. Data est mihi potestas, *dopò la resurrezione*, & pasce oues meas, *& nel tempo della passione, disse S. Pietro.* Ecce duo gladij hic, *e Christo rispose.* Sufficit, &c. *così hoggidì N. S. PP. Paolo V. ha l'istessa potestà, se bene poi mostrarò, che il Papa rare volte adopra il gladio materiale, et solo in grandissime necessità vniuersali della Chiesa contro i Principi ribelli ad essa Chiesa dist. in. 63. c. Valentinianus.*

Nella terza particella della tua lettera, scriui, che Mosè fu Principe temporale solamente, & Aaron spirituale: & io rispondo, che questa è vna grāde falsità, poichè noi trouiamo nell'Esodo, e Leuitico, che i precetti cerimoniali furono dati da Dio per Mosè, & nō per Aaron, & Mose parlaua con Dio, & riceueua le ordinazioni da Dio sopra la disposizione de i sacrificij, & culto diuino, e non Aaron. Exod. 18. 24. 28. se però non facciamo, come dissi di sopra, il Doge di Venezia Papa, et il Papa Doge di Venezia. Di più Mose consecrò in sacerdote Aaron, & i suoi figliuoli. Exod. 28. 40. Leuit. 8. Hebr. 9. 11. & in molti altri luoghi. Dimmi dunque a cui tocca consecrare, et beneaire il Pontefice, al Principe laico, o vero allo spirituale? Se dici al temporale, et laico, sei vn grande ignorante, perche mai non si troua questo

nel

nel testamento vecchio, ò nuouo, anzi Ozia 2.Reg.6.7.parab.26. & Saul 1.Reg.c.15.i quali volsero mescolarsi ne i sacrificij, e iurisdizione spirituale, furono reprobati da Dio. Sè dici, che tocca al Principe spirituale, dici il vero; perche offerire sacrificio a Dio, consecrare il Tempio & i vasi, i sacerdoti, e leuiti, et benedire i vestimenti sacerdotali, et benedire, et vngere i Rè temporali, non fu mai vfficio di Principe laico. Laonde se Mose hebbe tale autorità è euidente, ch'esso fu Pontefice, e Sacerdote conforme alla legge naturale, et ciuile, nemo dat quod non habet, *l. more.ff. de Iurisd.l. Nemo plus Iuris. ff. de reg. iur. ma con tutto ciò volle Dio, che vi fusse Aaron ancora, ad aiutarlo, come Exodi 7. i vecchi del popolo per l'istesso fine furono eletti, cioè per aiutare Mose nelle quistioni, & differenze ciuili, poiche Mose era occupato molto in gouernare quel popolo tanto numeroso, & volle Dio, che Mose per il gouerno di quel popolo, come in S.Paolo Hebr. 3. hauesse vn cõpagno nelle cose sacre nella casa di Dio, e poi ne gli descẽdẽti di Aaron passaße il sõmo Sacerdozio, ma nõ che Mose dopò di hauere cõsecrato Aaron, fusse priuato di tale dignità nella persona sua senza sua colpa, come anco nelle profane hebbe i vecchi del popolo. Hebr.3. Anzi aggiũgo, che appresso gli Idolatri nelle cose della religione loro, ò superstizione mai nõ si mescolò alcuno, che nõ fusse sacerdote, ò Põtefice, & nella legge di natura i sacrificij publici gli offerirono solo i sacerdoti, perche Abraamo alla presẽza di Melchisedech cede la permineza di offerire il sacrificio Hebr.7. Genes.14. se bene nella legge di natura nõ era talmente distinta l'autorità del sacerdote da laico, come nella legge scritta. Dirò di più, che come Sã Paolo ad hebr. 3. dice che Mose fu figura di Christo nel gouerno della Chiesa sãta, e come Christo promise, e poi diede la potestà à S. Pietro. Matt.16. Io. vltimo, di sommo Sacerdote, et a suoi successori, e con tutto ciò esso Christo* manet in æternum sacerdos *ps. 109. hebr.5.7. & non perdette l'Eccellenza della sua potestà sopra tutta la Chiesa; così Mose primo capo del popolo hebreo, & della casa di Dio, se bene cõsacrò Aaron, che gli succedesse poi cõ tutti i suoi descendẽti, nõ per queste mẽtre visse fù spoliato di quella potestà, che Dio gli haueua dato. Altrimente vorrei sapere, perche hoggi dì i Principi laici nõ cõsacrano le chiese, i calici, gli altari, i Sacerdoti, i Vescoui, il Papa, e i Re, se lo possono fare, ouero se Mose era solo Principe tẽporale & pure nel cap.* Venerabilẽ, de electione *si dice, e S. Thomaso tanto stimato da te afferma, che il consecrare altri è proprio de Vescoui. 3.p.q.82.art.1.ad 4.art.3.ad 3.p.2.q.102. ar.5.ad.3. & 3. & 8. & nel suppl. alla 3. parte della confirmazione, e ordine sacro, e l'Imperatore Valentiniano lo confessò nella elezzione di S. Ambrosio nell'historia tripartita lib.7.c.8. Laonde è vero, che se Mose, hebbe l'vna, e l'altra potestà, molto più l'ha d'auere il Vicario*

di Chri-

di Christo sopra i laici, come hebbe anco l'hebbe Mosè sopra i vecchi giudici temporali del popolo ebreo. quanto è più eminente il Pontificato del nuouo testamento, di quello del vecchio come proua San Paolo a gli Ebrei dal cap. 7. fin'all'vndecimo, & come ho prouato nell'antecedente parte della lettera tua.

Alla quarta. E vero, che Giustiniano Imperatore, come hò detto di sopra fece molte constituzioni circa le Chiese, & Ecclesiastici, & loro priuilegi, come appare nel c. 1. de Iuram calumn. ma deui sapere, che esso lo fece per reprimere l'insolenza degli heretici, schismatici, e mali Christiani, e per confirmare i sacri Canoni disprezzati, e per aiutare (com'io diceua di sopra a proposito di Valentiniano Imperatore) la potestà ecclesiastica, ma non come fanno i tuoi Veneziani ne' loro Decreti contra l'Ecclesiastica libertà; ma più tosto esso lo fece, come appare in tutto il Codice, & Autentiche, perche non hauendo all'hora a Sōmi Pontefici quella riuerenza, et alla ecclesiastica libertà quello amore i popoli, e Principi secolari, per la confusione di quei tempi, e scismi, che regnauano, la quale si doueua hauere, egli pretese, di fauorire in questo la Chiesa: et il giudicio criminale, che egli si riserba, non era perchè il Papa all'hora non hauesse tale potestà, ma per mancamēto di vbidienza de' laici verso gli ecclesiastici, e per la modestia de' Pontefici, come più a basso mostrarò; e come per essempio hoggidì vediamo nelle terre de' Veneziani, et altroue essere vilipesa la ecclesiastica potestà. Perciò Giustiniano volendo supplire a questo mancamento fece le sopradette leggi, ma come già ho detto, et hora ti prouarò, egli si sottomette con le sue leggi al Pontefice Romano, et al Vescouo suo: Il che puoi raccogliere dalla sua Constit. 7. greca C. de sum. Tri. ad Epiphanium. Cum velimus tuam Sanctitatem omnia cognoscere, quæ ad Ecclesiasticum statum spectant, &c. & infra. Sed per omnia custodiamus Constitutionem vnitionis sanctissimarum Ecclesiarum cum sanctissimo Papa senioris Romæ, & Patriarcha: neque enim sustinemus quicquam eorum, quæ ad ecclesiasticum statum spectant, nō referri etiam ad eius Beatitudinē; vtpotè quæ caput est omnium piissimorum Dei sacerdotum. *Dalle quali parole vedi, che l'Imperatore confessa, che gli ecclesiastici, non hanno altro capo, che il Papa, che le leggi sue sono sottoposte al giudicio del Papa. Soggiunge,* & quia quotiescunq; hisce partibus heretici repullularūt, sentētia, & iudicio illius venerabilis Sedis coerciti sunt. *E questo istesso lo cōferma di Giustiniano Gio. Papa, e martire nella l. 8. C. eod.* Inter claras sapientiæ, ac mãsuetudinis vestræ laudes, christianissime Principum puriore luce tanquam aliquod sydus irradiat, quod amore fidei, quod veritatis studio edocti. *Nota questa parola,* veritatis studio. *dunque non per sua liberalità, ma ammaestrato dalla giusti-*

zia, e verità. Segue. Ecclesiasticis disciplinis Romanæ Sedis reuerentia conseruatis, & ei cuncta subiicitis. *Dunque le leggi di Giustiniano sopra gli Ecclesiastici s'intendono subordinate al giudicio, e beneplacito del Papa. Segue:* & ad eius deductis vnitatem ad cuius auctorem hoc est apostolorum primum Domino loquente præceptum est, pasce oues meas. Quam esse verè omnium Ecclesiarum caput, & patrum regulæ, & Principum statuta declarant, & pietatis vestræ, reuerendissimi testantur affatus. *Dunque il Papa è capo delli Ecclesiastici, e delli secolari. Dunque le leggi di Giustiniano non furono le prime à dare la immunità alle Chiese, ma confermarono essa libertà, & la fomentarono contro i maluagi. Il che si può raccogliere dalla lettera dell'Imperatore Giustiniano inserita nella soprascritta di Papa Gio.* Reddentes honorem apostolicæ Sedi, & vestræ Sanctitati (quod semper in vobis voto fuit, & est) & vt decet patrem honorantes vestram beatitudinem omnia, quæ ad Ecclesiarum statum pertinent festinauimus ad notitiam deferre vestræ Sanctitatis, quoniam semper fuit nobis magnum studium vnitatem vestræ Apostolicæ Sedis, & statum sanctarum Dei Ecclesiarum custodire, &c. Ideoque omnes Sacerdotes vniuersi orientalis tractus, & subijcere, & vnire Sodi vestræ Sanctitatis properamus. *Da questo vedi, che vi era scisma, & poca vbidienza al Papa per la malizia di quei tempi. Soggiunge*, Nec enim patimur quicquam quòd ad Ecclesiarum statum pertinet, quamuis manifestum, & indubitatum sit, quod mouetur, vt non etiam vestræ innotescat Sanctitati, quæ caput est omnium sanctarum Eccles. *Ecco, che Giustiniano conferma, & determina l'immunità ecclesiastica già indubitata, & la sua Constituzione la subordina alla Constituzione Pontificia a confusione tua, & de tuoi Veneziani, i quali vogliono hauere maggiore autorità dell'Imperatore Giustiniano. Segue*. Per omnia .n. vt dictum est, properauimus honorem, & auctoritatem crescere vestræ sanctæ Sedis. *Quello, che non fai tu, ne i tuoi Veneziani, perche più tosto volete sminuire, & abbassare l'autorità, e dignità della Sedia Apostolica, & del Vicario di Christo con la tua scandalosa lettera degna del fuoco con il suo autore, & fautori. Dalle quali parole dell'Imperatore Giustiniano, col quale defendi la tua peruersa dottrina, si può raccogliere la grãde riuerẽza, che egli hebbe verso gli Ecclesiastici, e verso il Pontefice Romano capo di tutti i fideli Christiani, e la soggezione e subordinazione delle sue leggi imperiali al detto sõmo Pontefice, & ch'egli nõ pretẽdeua di fare alcuna cosa di nuouo in fauore della immunita, & foro ecclesiastico, ma più tosto confermarlo è fomẽtarlo cõ la sua potenza contro la malignita, & disubidienza de mali Christiani, e*

nel criminale condescendere con consenso del Papa alla qualità di quei tempi. Come per essempio. Se la Signoria di Venezia facesse leggi, & ordinasse pene contro il peccato nefando, in quella Città sarebbe forse tale legge, e pena de iure Venetorum solamente, & non de gli Imperatori l. Cum vir nubit. C. ad l. Iul. de adult. anzi de iure diuino, & naturali punito nel Genesi co'l fuoco? Ouero se Papa Pio V. ha fatto vna Constituzione contro gli Simoniaci, dunque prima non era prohibita la Simonia per la legge naturale, diuina, & apostolica, come disse S. Pietro a Simone Mago? Ouero se la Signoria di Venezia decretasse, che tu falso Theologo fussi punito con la pena del falso, perche falsifichi la vera dottrina de Theologi; sarebbe forse nuoua questa pena del falso, & non sarebbe stato probibito il falso dalla legge di natura, dalla scrittura, & dalli sacri Canoni, e dalle leggi Ciuili? Dunque è nuoua la dottrina tua contro l'autorità del Papa insegnata da te a tuoi Veneziani con li scritti abomineuoli; & non più tosto vomitata da Lutero, Caluino, Vviclef, Gio. Hus, Gironimo da Praga, & nel Conc. Constantiense riprouata, & condennata per heretica con gli autori suoi? Dunque perche i Veneziani hanno de fatto nel presente Interdetto proceduto criminalmente contro gli Ecclesiastici per questo la Chiesa non ha la sua potestà temporale, & gli Interdetti, & ordinationi Pontificie non hanno validità? Dunque se li Veneziani volessero con suoi nuoui decreti osseruare l'ecclesiastica immunità ella sarebbe solamente de Iure Venetorum? Io in vero perche non ti credo, dico; & confesso, che, ouero sei vn grande ignorante, ouero pieno di grandissima malignità scriuendo, & facendo simili conseguenze, le quali dimostrano in te essere falsa logica, e falsa Theologia, & molta carnalità; che se hauesti la vera Theologia, & vero spirito di buon Catholico parlaresti dell'immunità ecclesiastica come ne parla l'angelico Dottor S. Thomaso da te falsamente allegato, come scudo, & difensore dell'empia tua dottrina.

Alla quinta, nella quale dice, che Constantino, come nel cap. Futuram 12. q. 1. fece gli ecclesiastici esenti dal foro laico, più per eccesso di benignità, che perche interiormente in verità così sentisse. Rispondo, che vorrei, che li tuoi, Veneziani imitassero l'eccesso della pietà di cotale Imperatore, perche meritarebbono maggiore lode, che con la loro contumacia. Ma con tutto ciò vorrei sapere, se credi al c. Decreuit. dist. 88. alla 11. q. p. c. 5. & c. 41. c. 14. dist. 96. & al c. 17. de Elect. lib. 6. perche in quelli Constantino riconosce il Papa maggiore di se, & si confessa obligato a rinunziarli per honore di San Pietro la Città di Roma con tutto l'Imperio di Occidente, & l'autorità suprema, non per cerimonia, ouero eccesso di benignità, ma perche veramente così diceua essere obligato di fare. Et io per me non credo, che hauesse

hesse fatto tale eccesso, se in coscienza nõ hauesse conosciuto, di essere obligato a farlo; poiche vediamo, che i Veneziani non vogliono concedere non solo la loro giurisdizione al Papa, ma ne anco quella che è ecclesiastica, et pure essi fanno professione di bonissima coscienza, e di essere catholichissimi; essẽdo che i Principi sono difficilissimi a cõdesceder ad altri; & alla Chiesa ancora vn dito, non che vn palmo di terra, ò di giurisdizione, quello, che non fece Constãtino, come si legge nel detto cap. Futuram e nelli citati Canoni, e nell'Istorie sacre; per questo credo, che sia falsissimo quello, che dici, poiche nel 10. lib. della Istoria ecclesiastica, e ne fanno fede di questo gli Imperatori Valentiniano, Theodosio, & Arcadio l. 16. Cod. Theod. de episc. aud. Eusebio lib. secondo de vita Constantini, cap. 10. Socrate, & Theodoreto nelle loro Istorie lib. primo cap. 7. S. Agostino epistola 66. San Gregorio lib. 4. epistola 3. epistola siue c. 75. ad Mauritium. Nicolò Papa ad Michaelem epist. 7 c. 35. & negli atti del Concilio Niceno si troua il contrario; doue Constantino fa differenza, e distinzione dal foro laico, & Imperiale all'ecclesiastico, poiche il giudicio laico non è immediatamente da Dio, come ho prouato di sopra, ma per conseguẽza; ma l'Ecclesiastico è direttamente; onde propriamente i prelati ecclesiastici, e il Papa quiui sono chiamati Dij in Sinagoga, & li laici Principi, sũt Dij per conseguenza, per l'autorità mediata, che hanno da Dio, e dalla Chiesa mentre sono legitimi Principi, & non quando nõ hanno gli stati, & autorità legitima approuata dalla Chiesa. Ma per maggiore chiarezza, ecco le parole di Constantino alli Vescoui, & quanto più al Papa? dice dunque. Deus vos constituit sacerdotes, & potestatẽ vobis dedit de nobis quoque iudicandi; ma questo non lo confessa la tua Signoria di Venezia. soggiunge. Ideo nos a vobis recte iudicamur, vos autem non potestis ab hominibus iudicari. Nota bene queste parole, le quali non sono eccesso di benignità, ma confessione di foro maggiore degli ecclesiastici sopra i secolari, etiam Imperatori, e d'Immunità anteriore di molto tẽpo contro quello, che diceui di Giustiniano che fu il primo cõcederla, essendo stato Giustiniano molti anni dopo Constantino. Segue Constantino. Propter quod Dei solius inter vos expectare Iuditiũ, cioè non laicorum, come miricercano alcuni nel caso presente; perche io non posso esser vostro giudice; vos enim nobis a Deo dati estis Dij idest iudices. Exod. 22. applicabitur ad Deos, e così l'interpretano i Santi Gregorio, Agostino e Niccolò citati sopra a vergogna de tuoi Veneziani, i quali giudicano de facto gli Ecclesiastici. Conueniens non est vt homo iudicet Deos, sed ille solus, de quo scriptũ est psal. 81. Deus stetit ĩ Synagoga Deorũ, e vuole inferire, che gli Ecclesiastici a i secolari sono superiori

periori come Dei a gli huomini; ma ne gli ecclesiastici non nega però, come falsamente affermi, che nõ vi sia superiorità come proua S. Gregorio citato, hauere detto Constantino. Vos dij estis a vero Deo constituti: ite, & inter vos causas vestras discutite: *Poiche a S. Pietro Christo diede l'autorità, disciogliere, & legare, & di pascere le pecore sue: anzi l'istesso Constantino confessa de Iure diuino non essere le cause ecclesiastice sogette al foro laico, ma di Dio, cioè del suo Vicario in terra immediato vniuersale, essendo cosa chiara, che vno stesso è il Tribunale del Vicario generale, & del Prelato c. Romana de appellat. lib.6. & cosi è vero, che il corpo è gouernato dall'anima, & non al contrario, & l'inferiore dal superiore, & più sublime, come ben dice S. Paolo Roman.* 13. omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. *Nota questo comparatiuo,* sublimioribus, *& leggi il c. Sacerdotibus.* 11. *q.* 1.

A la sesta. Dico, che falsamente alleghi il Card. Bellarmino, & l'autorità di S. Paolo, perche ogn'vno deue essere soggeto a Dio, & al suo Principe superiore; ma non à quello, che non è suo superiore. non est enim potestas nisi a Deo: quæ autẽ a Deo sunt, ordinata sunt, *non disordinate, & confuse, le superiorità, & le inferiorità; & perciò chi non è vero superiore,* eius potestas non est a Deo, sed a Diabolo, *come vediamo nelle cose naturali, le quali sono bene ordinate da Dio. Onde hauendoti prouato nelle precedenti risposte, che gli ecclesiastici sono maggiori de laici, sarebbe cosa monstruosa, che gli Ecclesiastici obbedissero a laici, come monstruoso è, che il capo sia suddito de i piedi, i maggiori a i minori; quelli, che sono consacrati al culto diuino a gli huomini profani, & le autorità indutte da te del Salmo* 81. 2. *Paral.* 19. 10. 10. *l'intendono, che i Principi laici* exercent Iuditia Dei, *quando giudicano i suoi sudditi, non i suoi superiori, ouero esenti; come sarebbe per essempio, il Leone è Re de gli animali, ma non de gli huomini: & l huomo è fatto da Dio, per gouernare tutte le creature inferiori sensitiue. Genes.* 1. *& si può chiamare vn Dio di esse.* 1. *par. q.* 108. *art.* 5. *come Mose è chiamato Dio di Faraone dall'istesso Dio. Exod* 7. *ma non perciò l'huomo è Dio, & gouernatore de gli Angeli; anzi essi gouernano gli huomini, & li custodiscono in questa vita, essendo di natura inferiori a gl'Angeli, & cosi si ha da inferire nel presente caso, & autorità da te male intese, & allegate.*

A la settima. dico, che è vero, che qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit, *ma gli ecclesiastici, come ho detto, non sono sotto la potestà de laici, anzi al cõtrario; Onde i tuoi Venetiani, i quali hãno per suoi Ambasciatori come sopra riconosciuto la potestà del Papa, come di pastore vniuersale della Chiesa, & delle loro anime, essendo contumaci alli precetti santissimi della potestà papale,* Dei ordinationi

tioni resistunt; & ipsi sibi damnationem acquirũt, traditi Satanæ per mezo della scommunica, & stanno di continuo nel peccato mortale; irritando contro di se alla giornata con nuoue contumacie l'ira di Dio, et del suo Vicario, et come tu dici bene, se morißero, et tu che sei loro fautore, partecipe, et consultore Rom. 1. sareste all'eterne fiamme dell' Inferno condennati. Quanto poi à quello, che scriui della legge di Giustiniano già risposi di sopra nella quarta, & nell'altre risposte.

All'ottaua. Aggiungo al Cardinal Bellarmino, che mai il superiore non pagò Tributo all'Inferiore, così lo dice S. Thomaso nel luogo da te citato. Rom. 13. Onde se l'Ecclesiastico è superiore al laico, non deue ad esso pagare tributo, come suddito, ma aiutarlo alle volte per ragione naturale, come fà il capo al corpo, permittente Pontifice, il quale concede alcune volte, che i Prencipi, et i tuoi Veneziani ex grazia Apostolica habbino le decime dalli ecclesiastici nomine subsidy, & nõ per obligo di legge alcuna, come ho prouato nella seconda. e perciò il priuilegio de Principi laici non ha introdutta la Immunità ecclesiastica, ma la ragione naturale glie lo ha commandata, & la diuina legge ancora, e se li Veneziani faceßero decreto, di vbidire al Papa in questi casi, ne i quali da esso sono scommunicati, e interdetti; non perciò simile vbidienza sarebbe ex priuilegio, ma debita de Iure diuino approuato da loro per lo stimolo della cõscienza de veri catolici, e fideli à Dio, e al suo Vicario. A quello, che scriui secondo S. Paolo Rom. 13. che i Principi secolari gladium portant. Rispondo, che S. Paolo non si ristringe alli laici, ma parla in vniuersale di ogni potestà, poiche dà vna regola generale alli suoi sudditi verso i suoi superiori: Onde se è vero, come hò prouato, che il Papa habet vtrumque gladium ne i casi sopra citati, e anco d'imponere, e essigere tributo come nella secõda, meritamente molto più parla l'Apostolo della potestà Ecclesiastica, che della laica; e se come tu dici, i sudditi laici sono obligati in cõscienza di vbidire a Principi laici, i quali hanno solo autorità ne i corpi in cose giuste, quanto più in conscienza direttamente sono tenuti i laici di vbidire al loro pastore, e al pastore de i pastori, il quale è il Papa, eziandio i Veneziani non solamente indirecte & consequẽter, ma directè vi potestatis supremæ super omnes fideles. Matth. 16. Ioan. vlt. Luc. 10. Matth. 18. e come confessa tutta la scuola de sacri Theologi, dalla quale ti sei miseramente ribellato. Vedi S. Tomaso nella p. 2. q. 91. art. 3. q. 95. vsque ad 99. q. 19. art. 4. e 2. 2. q. 40. art. 2. q. 147. art. 3. et 3. p. q. 59. art. 2. seq. q. 8. ar. 1. 6. q. 72. ar. 12. Suppl. q. 54. ar. 4. et il c. 9. extra de voto. Soto de Iust. li. 1. q. 6. ar. 4. c. Violatores 25. q. 1. et il c. 1. de Nou. oper. nunt. et altri luoghi, et autorità potrei addurre, le quali per breuità tralascio. Che se la Chiesa

corresse a furia in metter mano alla spada temporale cõtro i suoi cõtumaci, già essi Veneziani dourebbono essere distrutti; ma essa imita la mansuetudine di Christo, e aspetta a penitẽza, lasciãdo la spada predetta per vltimo rimedio come ben si raccoglie dalla 23. q.8. per totã & §. ecce quod Nicolaus. da la Nou. di Giustiniano 131. 137. e dalla l.10.45. C. de Episcopis, & cler. & toto tit. C. de epis. aud. 3. q.5. q. 6. c.15. 2. q.3. §. hinc colligitur. dalla dist. 64. 63. & 8. 79. 30. 96. 97. 50. 9. 10. 11. secunda q.7. 8. item cũ Balaam. c.8. de Iuditiis 15. q.3. §. cum autem c.6. de Immun. eccl. c.1. de Iuram. calũ. c.7. 13. Qui filij sint c.7. de appell. c.8. de priuil. da Papa Calisto nella epistola 2. c.13. de Præscr. c.2. de except. lib.6. c.1. de constit. c.17. de re Iud. cap. 6. de Sentẽtia excom. lib.6. 23. q.4. c. Quod Christus supl. D. Tho. q.60. 95 art.1. q 57. art.2. Secunda secũda q.60. art.6 q.40. art.2. q.68. ar.4. c.1. de noui oper. 23. q.2. c. Historia q.8. c. Clerici 33. q.2. c. Inter hæc c.9. de voto 32. q.3. c. nemo 3. c. Ecclesia S.M. de cõstit. c. fin. de 2. nupt. c. Clerici de Iudic. c.25. de Sententia excom. Hò citato tanti testi, acciò vedi da essi vnitamente, che la mente de' Pontefici è, di nõ adoprare l'autorità temporale con la spada, se non, quando vi è grandissima necessità, ma non è già buono argomento il dire che la Chiesa non ha autorità temporale, perche degrada gli Ecclesiastici, e poi da al braccio secolare; ma douresti più tosto dire, e concludere, che se il braccio secolare non punisce gli Ecclesiastici se non quãdo la Chiesa gli degrada, e gli da nelle loro mani: adũque la potestà sopra gli ecclesiastici nõ l'ha, se non quando la Chiesa lo permette, e non essercita il Prelato ecclesiastico tale autorità immediate nella pena del sangue, non perche non possa, ma perche imita la mãsuetudine di Christo, se bene alle volte quando è necessità, il Papa piglia il flagello temporale, e comanda a Principi Cattolici, che castighino con le armi i Principi ribelli della Chiesa, e perturbatori del bene comune, come confessano i veri Theologi, e Canonisti, non i falsi, come sei tu; Anzi se il vero Imperio si ritroua nel padrone di Roma, io non vedo; come il Papa fatto da Dio nella persona di S. Pietro, come sopra, Signor di Roma, et i suoi successori per la libera cessione di Constantino non habbino l'autorità imperiale, poiche se bene essi instituiscono l'Imperator Romano laico, come bene contro questa tua lettera proua il Card. Bellar. & in vn'altro suo libretto de Trãslatione Imperij ad occidentales, *lo fanno questo i Papi; per hauere vn braccio laico nell'esercizio della spada tẽporale cõtro i nemici della Chiesa, ma nõ per priuarsi di tale autorità, la quale hanno fino a deponere i Re. 15. q.6. c. Alius. Laonde S. Ambrosio nella epistola ad Vercellẽses riferisce queste parole dell'Imperator Valentiniano a S. Ambrosio.* Noli timere quia Deus, qui te elegit, semper adiuuabit, & ego adiutor, & defensor tuus (vt meum ordinem

dinem decet) ſemper exiſtam. *Nota bene*, vt meum ordinem decet, *& queſto è l'vfficio dell'Imperatore, & nell'Iſtoria tripartita lib.7.cap.8.dice l'iſteſſo Imperatore agli eccleſiaſtici* talem itaque in pontificali conſtituite ſede, cui, & nos qui gubernamus imperiũ, ſycere noſtra capita ſubmittamus. *Queſte ſono parole d'inferiore. ſoggiugne:* & cuius monita dum tanquam homines deliquerimus neceſſariò: *nota queſta parola*, neceſſario, & non voluntarie; velut curantis medicamenta ſuſcipiamus. *Queſte parole doureſti tu predicare alli Veneziani, & non eſſortargli a non ſottomettere il capo, & la loro vita al Vicario di Chriſto neceßariamente come ſono obligati de Iure diuino. in coſe tanto giuſte come queſte conforme alla Conſtituzione dell'Imperatore Carlo nel Concilio Tribur c. 30. & di S. Leone epiſt. 87. ai Viennenſes.*

Alla nona: Se Chriſto N. S. come tu dici inãzi la reſurrezione nõ vsò autorità di Principe. Riſpondo, che nõdimeno egli l'hauea Matt. vlt. Data eſt mihi omnis poteſtas in cœlo, & in terra. *Io.13.* Sciẽs, quia omnia dedit ei pater in manus. *& c.17.* Sicut dediſti ei poteſtatem omnis carnis, vt omne quod dediſti ei det eis vitam æternam. *Nota quella parola*, omnis carnis, & non ſolo omnis animæ, *come tu malamente intendi nelle ſeguenti tre propoſizioni. Itẽ S. Paolo Heb.2.* Omnia ſubieciſti ſub pedibus eius. In eo enim quod omnia ei ſubiecit, nihil dimiſit non ſubiectum ei, *adunque* etiam temporalia. nunc autem nec dum videmus omnia ſubiecta ei, *cioè al tempo degli Apoſtoli, & a noſtri tempi ancora non vediamo tutto il mondo ſoggetto a Chriſto, perche non ſono i tuoi Veneziani al ſuo Vicario, al quale ha dato la ſua poteſtà. Matt.16. Ioã. vlt. Item Apoc.1.* Princeps Regum terræ: *adunque della Sign. di Venezia Et ſe ben Chriſto, & il ſuo Vicario non ſono vbbiditi, non per queſto mancano di hauere l'autorità. Eßempio ſia. Se il Re va incognito per il Regno, mentre, che non e conoſciuto, e nõ gli vbbidiſcono i ſudditi non perde per queſto l'autorità, e mentre i vaſſalli ſi ribellano ingiuſtamẽte da lui, ouero al ſuo Luogotenẽte generale, nõ perciò mãca l'autorità, ma la debita vbidienza de' ſudditi, come nel caſo de' Veneziani; e ſe ben Chriſto N. S. inanzi alla ſua morte non eſſercitò tale poteſtà regolarmente dimmi con tutto ciò il flagellare con il flagello materiale quelli, che vendeuano nel Tempio. Matt.21. Luc.19. Ioan.2. ti pare, che ſia effetto di poteſtà ſpirituale ſopra le anime, & non ſopra i corpi con pena corporale? e ſe il Papa ſuo Vicario hora vuole cõ il flagello non ſolo della ſcomunica ſpirituale, ma ancora col temporale, caſtigare te, che introduci falſa dottrina, & mercanzia indebita nel Tẽpio, cioè nella Chieſa catolica, et i tuoi Veneziani perche vogliono nella Chieſa di Dio contro gli Eccleſiaſtici introdurre, & eſporre le*

loro

loro mercanzie, cioè la loro facultà, e potestà temporale, non sarebbe conforme a quello, che fece Christo, e degno di molta lode? In oltre quando Christo. Ioan. 18. fece cadere quei Soldati à terra, i quali lo voleuano legare, perchè credi, che lo facesse, se non per mostrare, che esso era esente dalla loro giurisdizione, et haueua potestà sopra i loro corpi? Onde esso permise loro, che lo legassero di poi, ma comandò, che non toccassero i Discepoli, per darti ad intendere, che gli ecclesiastici sono esenti dalla potestà de laici, & che egli volontariamente per il misterio della nostra redenzione dispensatiuè cedeua per quel tempo alla potestà temporale, & Immunità propria, conforme a quanto scriue Damasceno lib. 3. Orthod. cap. 14. 15. permittebat carni pati, & agere quæ propria *per quel tempo: & perciò ancora nel tempo della sua passione volle mostrare la sua potestà temporale nel miracolo, che si vidde nelle creature, mostrando, che moriua volontariamente, non perdendo però la detta potestà 3. p. q. 44. art. 2. ad 3. Ma dopo la Resurrezione, se bene gli Apostoli nella primitiua Chiesa regolarmente non soleuano vsare tale autorità temporale, perchè regnauano gli Imperatori gentili, & i primi fedeli erano ancora teneri nella fede; & bisognaua con l'essempio di mansuetudine tirargli alla fede con tutto ciò io vorrei sapere da te, se la pena, che promulgò con spirito profetico come Vicario di Christo San Pietro contro Anania, & Saffira Act. 5. fu corporale, o mera spirituale? Io ritrouo, che fu morte corporale, se bene non con la spada, che poco importa; ma basta a me, che cotale sentenza di S. Pietro come Vicario di Christo, & Principe della Chiesa cō quello spirito profetico cagionò a quelli infelici la morte corporale, & ciò non fu per delitto di cose spirituali: ma per conto della roba già offerta a Dio, & poi defraudata con menzogna, hauendo il detto Apostolo tale autorità, come bene lo proua S. Hilario in Matth. cap. 16. & S. Leone sermone de Transfigurazione & ser. 3. de Assumptione sua. Et peggio fanno hoggidì i tuoi Veneziani, i quali non solo con menzogne, ma con violenze, & Decreti, prohibiscono, che non si dia alle Chiese, e luoghi pij quello, che i testatori, ò donatori liberalmente lasciano per honore di Dio, & Redenzione delle anime loro contro la Constituzione degli Imperatori Carlo, e Lodouico lib. Capitul. c. 83. contro la 6. sinodo vniuersale, & defraudano la Chiesa, in ritenersi gli ecclesiastici carcerati, & facendo ricadere a loro i beni enfiteotici delle Chiese, il che è maggiore sacrilegio come scriue S. Girolamo a Nepotiano, che quello di Anania, poiche la roba era loro, e peccarono solo in bugia, & in non manifestare la verità della roba offerta. Hora quella autorità di sentenziare di morte corporale, la quale fu in S. Pietro è trapassata sempre nelli suoi Successori, eziandio in Paolo V. miracolosamente contro ogni aspettazione eletto da*

Dio

Dio, il quale se bene non fa miracoli con la sua sentenza come S. Pietro, questo è perche hoggidì la fede è tanto pubblicata, & la sua potestà già riconosciuta da tutta la Christianità, cioè dalli veri catolici, e perciò non si ricercano miracoli, come dice S. Tomaso p.p. q. 106. art. 3. quaest. 112. art. 2. q. 110. art. 4. 2. 2. q. 178. art. 2. 3. p. q. 43 art. 1. 4. ma basta l'autorità ordinaria, che egli ha sopra tutti i fedeli eziandio temporale; & hora, che la fede è publicata, & esso riconosciuto eziandio dà i Veneziani per loro Pastore, come già ho detto, non sarà più scandalo, & impedimento della fede s'egli giustamente ne li casi sopracitati sentenziando adoprarà la spada temporale ancora, non giouando la spirituale a conuertire gli huomini peruersi, ostinati, e disubidienti, come già fece Papa Giulio Secondo contro i detti Veneziani, poiche le armi Papali riduſsero a la debita vbidienza loro predeceſsori.

Alla decima. Risponde dottiſsimamente il Card. Bellarmino, che se Christo pagò il tributo cō S. Pietro, fu solo, per non scandalizare coloro. Aggiungo io, che ancora osseruò molte cerimonie di quella legge, alle quali tu sai, che veramente non era obligato con i suoi Apostoli, per non scandalizare i Giudei; & volle anco riconoscere Cesare Augusto in Bethleem per mezo della madre sua santiſsima; ma con tutto ciò non osseruò alcune vsanze loro, per mostrarsi esente dalle loro false tradizioni, & prouò, che il figliuolo dell'huomo era padrone del Sabbato, & che egli non era soggetto al sabbatismo. Matth. 12. & non era obbligato alle leggi loro, se bene volontariamente ad esse si sottopose, come dice S. Paolo: Galat. 4. per nostra instruzzione, Cum omnis Christi actio nostra sit institutio. *Ma quanto al tributo, s'esso non era obligato a pagarlo con S. Pietro, come egli testifica, non perche fusse Giudeo: ma più tosto, come Rè, e Meſsia, e Dio, con la sua famiglia, per conseguenza, nè anco il suo Vicario con la sua famiglia, cioè gli Ecclesiastici clerici vocati in sortem domini, come scriue Isidoro lib. 7. Etymolog. c. 12. e S. Girolamo* ad Nepotianum, & ad quendam Leuitam de duobus generibus hominum. *S. Ambros. de fuga saeculi c. 2.* Propterea ergo dicti sunt Clerici, quia de sorte Domini sunt, vel quia Domini partem habent, *& perciò superiori a' laici: Di che furono figura quelli della Tribu di Leui, a i quali non fu aſsegnata parte de terreni temporali, nella terra di promiſsione, perche Dio volle, che fuſsero peculiarmente suoi familiari, & egli volle separargli dalle altre Tribu con particolare priuilegio, & essere, psal. 15. eſso stesso loro heredità, & poſsesſione. Num. 19. & altroue Deuter. 18. 20. Iosue 14. 17. Ezech. 44. & da questi luoghi della scrittura si può cauare la esenzione, & immunità ecclesiastica de Iure diuino, cioè dalla separazione de i Leuiti dalle altre famiglie dalla cui a temporale, e dall'obligo, che haueuano le altre famiglie,*

miglie, di aiutarli, & pagarli le decime, & primizie; & dalla speciale cura, & protezzione, che Dio pigliò di loro; & quanto più s'ha da dire de Leuiti del nuouo testamento lo lascio a te concludere.

Alla vndecima. Rispondo, che non è buono argomento questo, Christo non hà vsato la potestà temporale, la quale haueua sopra tutti, come alla nona hò mostrato, dunque non la doueua lasciare al suo Vicario ne instituì in persona di lui potestà temporale. Imperoche molte cose non fà il Principe per degni rispetti, le quali lascia fare al suo Vicario; & così fece Christo nostro Signore se bene con tutto ciò hò prouato sopra, che anco Christo innanzi la sua passione essercitò la sua potestà temporale; & S. Pietro ancora nella primitiua Chiesa, cō spirito profetico sentenziando alla morte corporale, & S. Paolo Act. 15. contro Elima mago, sentenziandolo all'istesso modo alla cecità corporale, come meritaresti tu plene omni dolo, & fallacia con i tuoi seguaci, & discepoli, filij diaboli, inimici omnis Iustitiæ, non desinentes subuertere vias domini rectas. Et quanto alla potestà, che dici hauere dato Christo a S. Pietro solamente sopra le anime, vorrei sapere oltre questo, che risposi di sopra, in che modo esercitarà la sua potestà di pascere le pecore, cioè i laici quando commetteno qualche ingiustizia, Se non hà il bastone temporale, per castigarli, & quando non temono le scommuniche? A me pare, che sarebbe vn pastore non di pecore ma di animali indomiti, feroci, seluaggi, fuggitiui e liberi da ogni castigo. E regola de Giuristi, che in maiori sūma cō tinetur minor. Itē de Filosofi: qui dat esse dat cōsequentia adesse. Itē regula iuris accessoriū sequitur principale. Itē, chi hà la maggiore potestà, hà ancora la minore, perche qui habet superius, habet etiam eminentius, & per excessum id quod est inferius, come insegna S. Thomaso da te male inteso, quando tratta de gli Angeli p. 1. q. 108. art. 5. & alibi. onde se è vero, che l'anima è forma del corpo iuxta Philosophos, & Theologos, & il corpo serue, & vbidisce all'anima come instrumento p. p. q. 91. art. 3. q. 76. art. 5. q. 75 90. q. 85. art. 7. e 2. 2. q. 164. art. 1. p. 2. q. 46. artic. 5. q. 2. art. 5. q. 5. art. 5. 3. p. q. 14. art. 2. seq. q. 5. art. 4. q. 46. art. 6. & il bene temporale è fatto da Dio in ordine à lo spirituale par. 2. q. 114. ar. fin. & alibi & i Regni temporali per lo spirituale p. p. q. 65. ar. 2. & ogni cosa temporale per Dio stesso Prou. 16. Vniuersa propter semetipsum operatus est Dominus, impium vero ad diem malum, come sei tù. & ibidem c. 8. per me Reges regnant, non solamente come causa efficiente, ma come vltima causa finale p. p. q. 36. art. 3. dunque se li stati temporali fanno leggi ingiuste, & con peccati, non ha d'hauere il Pastore vniuersale potestà temporale, se hà la spirituale, quale è maggiore quando è impedito il bene dell'anime, & offesa l'ecclesiastica libertà?

Dunque

Dunque hauerà il Papa autorità di gouernare, & reggere l'essere delle anime, & nõ hauerà autorità sopra le consequenze a questo essere, come sono le cose temporali quãdo si tratta del bene della Chiesa, & delle anime? dunque se il bene del corpo è accessorio a quello dell'anima, come dice Sant'Agostino Epist.56. ad Dioscorum, chi hà autorità sopra il principale, che è l'anima non l'hauerà sopra il corpo, che è accessorio? Dunque Christo Nostro Signore che ha dato a S. Pietro l'essere suo Vicario, & la cura pastorale delle anime in ordine alla vita eterna, nõ solo de priuati, ma ancora de Principi, nõ gli hauerà ancora lasciato la sua autorità tẽporale, cõcedendoli le consequenze all'essere vero, legitimo, e potente Pastore, senza essere atterrato da lupo infernale cõ le astuzie inuisibili, e visibili delli mẽbri suoi, come sono i mali Principi? Certo, ch'io non credo, che Christo Nostro Signore voglia essere inferiore ad vn Principe mortale, perche se li tuoi Veneziani, quando mandano vn suo nobile in reggimento gli danno tutta quella autorità, che si ricerca a tale grado; molto più è conueniente, che Dio Nostro Signore per honore suo, & per la reputazione del suo Luogotenente nella Chiesa sua gli habbia data quella potestà, che è necessaria per l'essercitio, & conseruazione del grado suo.

Alla duodecima. Mi rimetto a quanto scriue il Cardinale Bellarmino de translatione Imperij ad Occidentales; & perche questa parte presẽte tratta d'historie, ne io, ne alcuno deue credere alle tue vanità: ma leggere l'istorie in fonte circa la suprema autorità del Papa c. Venerabilẽ de Electione, e vedere quello che ne tratta il Cardinal Baronio la somma de Concilij, & le altre historie a questo proposito, & vedere ancora, se li Re Catolico, & di Portogallo pretendeuano di eleggere il Papa per loro giudice compromissario, negando la sua suprema autorità, come di Pastore della Chiesa, in decidere le controuersie de Principi; ouero se ricorreuano da lui come a vero giudice supremo nelle difficultà occorenti. Vna cosa desidero, che intendi, che Papa Zaccaria, come hò già detto depose vn Rè di Francia, come inutile al Regno di Francia, e elesse a quello Pipino padre di Carlo Magno Imperatore, come scriue Gregorio Papa VII. nel registro lib. 8. epist. 21. il che è più, che determinare della conquista de Regni, che si hanno da acquistare; quãto ancora è più scacciare vno del possesso, & dal Ius in re, che dare il Ius ad rem. Ma quando dici, che il Papa essendo cacciato nel tempo di Leone iij. dalla sua sedia, non diede l'Imperio di Occidente a Carlo, ilquale già l'haueua iure belli. Rispondo, che è ragione fanciullesca, poiche se la Signoria di Venezia fusse cacciata furore popoli, ò il Vescouo dalla sua Diocese ingiustamẽte no per questo mancarebbe la loro potestà, & giurisdizzione; ma bene l'vbidienza de i suddisi, & già hò detto, che il Ius belli ha da essere giusto, &

gli Imperij hanno da essere approuati, & confirmati da Dio, & dal suo Vicario, altrimente sono ingiusti, onde il fatto degli huomini non toglie la potestà, & perciò i tuoi scritti, i quali vogliono derogare alla potestà pontificia, & le azioni de Veneziani, non per questo priuano veramente Papa Paolo V. della sua autorità, anzi il detto Papa de Iure potrebbe in simil caso dare la giusta inuasione, & occupazione delle Terre di coloro, che negano la sua potestà; ma la sua molta mansuetudine paterna lo trattiene, imitando Dio Nostro Signore qui Sap. 11. neminem vult perire, sed dissimulat peccata eorum propter pœnitentiam.

Alla decimaterza, già ho risposto nella vndecima, & nella secōda, & prouato l'autorità di S. Pietro, e de suoi successori esse ancora temporale in ordine allo spirituale, e quello Hinno della Chiesa; Non eripit mortalia, qui regna dat Cælestia, *è verissimo, perche nè Christo, ne i suoi Vicarij pretendono di volere spogliare alcuno del suo: poiche solamente cercano la salute dell'anime; ma quando le cose mortali impediscono le celesti, allhora toglierle da chi le possiede, per bene loro, e della Chiesa, nō* dicitur, eripere, *perche il Chirurgo non fa torto, e non toglie violentemente il mēbro putrido dannoso a tutto il corpo, ne il Principe quādo toglie ad alcunò i beni per i suoi misfati,* dicitur, eripere, *ma gli toglie quello, ch'egli giustamente per la legge perde. S. Tomaso parte prima quæst. 19. artic. 6. ad primum, & vuole dire l'Hinno, l'intenzione di Christo non essere guadagno temporale, ma solo il guadagno dell'anime, al quale deue cedere ogni guadagno terreno, e temporale, & quando* duo Iura concurrunt, *all'hora* quod potentius est vincit, *come in molti luoghi proua San Tomaso nè la cōcorrenza di due precetti, verbi grazia, togliere l'altrui in estrema pouertà, & necessità, non è rubare propriamente, & molto più per seruizio del bene comune, & per la giustizia, e bene publico. Et quanto a quello, che dici, che la Monarchia temporale fu fondata nel principio del mondo. E perciò Christo N. Signore non la instituì nella persona di San Pietro. Leggi quello, che ho detto nel principio, nella prima, perche Christo Nostro Signore non instituì Monarchia in genere nel suo Vicario, la quale non fusse stata ab initio in qualche modo, ò in actu, ò in similitudine, come scriue S. Tomaso p. p. q. 73. art. 1. delle specie, delle cose, le quali almeno furono,* vel materialiter, vel causaliter, vel secundum similitudinem *nella prima creatione. Onde* Eccl. 1. nihil sub sole nouum; iam enim fuerunt in sæculis, quæ fuerūt ante nos; *ma solo diede la sua potestà a S. Pietro, come a suo Vicario; la quale potestà Christo, come figliuolo naturale di Dio, hebbe ab eterno predestinato, come dice S. Paolo Roman. 1.* Filius Dei in virtute, qui factus est ei ex semine Dauid secundum Carnem.

Onde

Onde se Christo, come sopra nella nona hebbe l'una, & l'altra potestà, se in S. Pietro fondò, e lasciò la sua potestà spirituale, per consequēza ancora nell'istesso S. Pietro lasciò la tēporale, come hò prouato nella vndecima, e nella secōda al terzo ponto si potrebbe dire, che ancora in qualche modo la potestà spirituale fù nella legge vecchia, & perciò Christo nō la doueua instituire in S. Pietro. ma alla tua ragione rispō do di più, che il figurato è più perfetto della figura, e che tutte le figure de tempi passati tendeuano a Christo, come ombra al corpo, e perciò Christo adempì perfettissimamēte quello, che spettaua alla fondazione della sua Chiesa, nella quale son membri, e capo. Rom. 12. 1. Cor. 12 Ephes. 14. Coloss. secunda primo, i quali membri deuono essere totalmente subordinati al capo, eziandio in essere troncati dal corpo col ferro materiale, quando essi son putridi, e nociui all'vniuersale bene di tutto il corpo; e così s'intende, data est mihi omnis potestas, & accipite spiritum sanctum, &c. & pasce oues meas, &c. *Che se tu essendo Christiano, & suddito della Chiesa, non vuoi viuere sotto l'vbidienza del Pastore, e non vuoi la remission de peccati, ostinato in essi, e non riconosci tutta la potestà del Papa Vicario di Christo, che s'ha da fare? Ha dunque da stare il Papa con le mani a cintola, e contentarsi solo, di scomunicar te, e i tuoi Veneziani, che vi burlate delle scomuniche, e permettere mēbri dānosi nella Chiesa? anzi più tosto risecarli secondo il consilio di S. Girolamo.* resecandæ sunt putridæ carnes, & scabiosa ouis a caulis repellanda, nè tota domus, massa, corpus, & pecora ardeant, corrūpantur, putrescant, intereant. Arius in Alexandria vna scintilla fuit; sed quia nō statim suppressa est totum orbem eius flamma depopulata est, *& queste parole s'hanno anco da intendere di castigo corporale. Laonde si vede, che quello, che scriui dell'autorità di S. Pietro solamente sopra le anime è vna fauola pedantesca mal cauata da quella orazione della Cath. di S. Pietro, poiche S. Tom. molte volte, & Arist. lib. 2. de anima tex. 9. & 7. Metaph. tex. 35. dice che l'anima è forma del corpo, & recedente anima, nō è più l'istesso huomo,* nisi æquiuocè, *però l'huomo si chiama à* potiori parte anima, *come nel Gen. c. 14. disse il Rè di Sodoma ad Abramo.* Da mihi animas, cætera tolle tibi. *Io nō credo, che letteralmente il Rè di Sodoma cercasse le anime separate dal corpo nell'autorità spirituale, ma solo i prigioni de nimici, e l'istesso modo, di parlare è della scrittura. Genes. 46. Exod. 1.* cunctæ quæ animæ, quæ egressæ sunt de fæmore eius, *vedi se le anime escono dall'huomo, o uero se sono infuse da Dio nel corpo organizato? & vedi a non dire qualche errore contro la Chiesa Catolica, e tutti i sacri Theologi p. p. q. 90. art. 2. pouero, e miserabile, e vilissimo nella gramatica tua pedātesca piena de ignoranza, conosci la tua cecità, con la quale vai a mezo giorno*

tentone. Isai. 39. Deut. 28. Iob 5. per volerti separare dalla luce della catolica dottrina, e fede, & se S. Pietro hebbe potestà sopra il peccato, noi siamo hora nell'istesso caso con i tuoi Veneziani, perche le loro leggi fatte contro l'Ecclesiastica libertà contengono manifesto peccato come prouai, essendo ingiuste contro la legge naturale, e diuina Gen. 47. S. Tom. ad Rom. 13. conforme a quanto narra, & determina la 6. Sinodo, & Carlo, & Ludouico Imperatori lib. Capitul. cap. 83. & S. Agost. epist. 50. ad Bonifacium, e perciò s'essi non vogliono vbidire al capo della Chiesa, & non temono le scomuniche hà da stare la Chiesa di Dio senza rimedio, & il suo Vicario disprezzato, & vilipeso? anzi io ti dico, & siami lecito di parlar così, che sarebbe manca, & imperfetta la potestà del Papa, se non hauesse ancora la temporale in tutta la Chiesa ne i casi predetti, & questa ragione è tanto vera, che Iauoleno I.C. idolatra l'ha conosciuta, e confeßata nella l. 2. ff. de Iurisdictione. Cui iurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus iurisdictio explicari non potuit. e perciò togli l'autorità temporale al Papa, & il timore dell'armi Apostoliche materiali, vedrai che molti Principi lasciaranno a dietro le scomuniche, e caderanno in mille disordini, come ha fatto l'Inghilterra. In vero, che sarebbono più perfetti i Principi laici, che non sono quelli degli ecclesiastici se essi soli potessero reprimere l'insolenze de loro vasalli, e non lo poteßero fare i sommi Pontefici verso le sue pecore, cioè suoi sudditi mali Christiani. In oltre quando scriui, che l'autorità del Papa è condizionata, io dico, che i sacri Canoni, le leggi, e Concilii, e principalmente quello di Trento sess. 25. cap. 3. de refor. comandano, che nissuno sia scomunicato senza colpa, la quale nel presente caso de Veneziani è manifesta facendo leggi ingiuste, & non volendo vbidire al Papa vndecima q. 3. c. 97. 98. eßendosi osseruato tutti li termini legali, e giuridici, se bene il Papa, come supremo Giudice nella Chiesa non è obligato a certi termini positiui, alli quali sono i giudici inferiori, come dice il tuo Couarruuias c. Alma mater p. p. §. 1. num. 5. Iason. in l. 1. de Constit. in princ. Puteus tract. Synod. verb. & in quantũ Clem. 2. de re iud. S. Thom. 2. 2. q. 60. q. 69. art. 2. q. 70. art. 1. 3. par. q. 46. art. 2. & il c. 17. de Accus. c. 19. de Iudic. 2. q. 6. cap. 28. 29. 41. seq. Soto de Iustit. lib. 5. q. 1. art. 3. se bene è vero, che non vi eßendo giusta causa, di punire, peccarebbe il supremo giudice, e perciò bene diße l'Imperatore nella l. digna vox. C. de legib. che Princeps solutus est legibus, cioè positiuis; ma però deue viuere conforme alle leggi positiue, non per obligo alcuno, ma per edificazione de sudditi, se però non contenessero la giustizia naturale.

Alla decima quarta. L'opinione, che l'Immunità ecclesiastica sia solo de Iure humano, & non di ragione diuina, & naturale, è vna

fauola

fauola,perche è contro S.Tom.Rom.13.e contro tutto quello, che hò prouato de' santi Padri, & Canoni, e Concilij nella seconda, & altroue di sopra: però il dire, che questa opinione e la più probabile, e mera sciocchezza,e mostri di hauere studiato poco, ouero di seruirti male delli studi a compiacenza de Veneziani.

Alla decima quinta. Se si troua nella scrittura diuina mẽzione dell'Immunità ecclesiastica assai di sopra ti ho risposto, & ancora il Cardin. Bellarm. Ma quello, che dici, che Giustiniano fu il primo a dare priuilegi alli ecclesiastici è falsità. Cõ tutto ciò voglio ancora prouarti quì,che simile Immunità de iure diuino,e dico così. Vno Imperatore laico non può fare,che vn delitto sia sacrilegio, propriamente parlando,cioè contro il culto diuino,poiche già dicesti,che questa potestà è del Papa,& io ho mostrato, che i laici non si mescolano nelle cose, che concernono il culto diuino, & le cose sacre conforme al Cõc. Trid. sess.25.c.3.de reform.sed sic est, che fare contro l'immunità ecclesiastica è sacrilegio,& contra Ius diuinum sess.25.c.20. de reformat. & l.5.12.Auth.Cass.C.de sacr.eccles. l. 6. 7.& Auth. Item C.de Episc. dunque l'Immunità è de iure diuino,come si proua nella detta sess.25. c.20. Item prouerò,che molte cose sono de Iure diuino etiam si non scripto,ma ex consequentia, vel per traditionem apostolicam. In somma faresti meglio studiare, & addottorarti di nuouo, perche mostri di saper molto poco.

Alla decimasesta. S. Paolo era predicatore delle genti, e non era Vicario di Christo,come S.Pietro,se bene nella predicazione dell'Euãgelio dicono i Santi Padri,& Canoni,ch'erano vguali.In oltre in quei tempi non era riconosciuta l'autorità apostolica dalli Giudei, & Imperatori gentili,onde per necessità,& non di ragione appellò a Cesare,verbigrazia,se vn'ecclesiastico fusse ingiuriato in Geneua, o in Inghilterra, chiaro stà, che bisognarebbe andare per giustizia non dal Vescouo,che non vi ha de fatto vbidienza de sudditi,ma da chi comãda. e circa la deposizione di Gio.12.il Card. Bellarm. ti risponde a proposito,come prouai sopra nella seconda, e mi rimetto a quanto scriue Turrecrem.p.2.c.37.lib.4.De summa,& al 10.tomo del Cardin. Baronio,et alla addizione di Onufrio al Platina. Voglio però aggiungere questo,che se il Papa è sopra i Concilij,e sopra i Principi laici, & che ancora è vero,che maior a minore nõ iudicatur,come disse Constantino Imperatore, e come dissero a S.Marcellino Papa in Sinuessa i Vescoui Prima sedes a nemine iudicatur,che il Papa nõ può essere deposto da alcuno potentato, ò Concilio; ma se il Papa fusse beretico all'hora per sentenza di Christo solamente non è Papa, & non d'alcun'huomo, ò Concilio, percioche egli non è più pietra super quam fundetur Ecclesia.Luc.22.Matt.16.come scriue S.Antonino 3.par.

tit.22.cap.4.§.3.Silu.V.Papa q.4. Aegidius c.Deiectionem dist.79. Alex.c.Nunc.autem dist.21. Cardinalis Iacobatius tractatu de Concilio lib.9.art.5.6.Synodus Constant.act.13.& 2.q.7.c.8. 13. seq. §. Ecce ostensum dist.79.c.fi.dist.40.c.6.dist.19.c.7.§.seq.dist.96.c.15. dist.22.c.Omnes. S.Thom.2.2.q.2.art.6. q.33. art.4. Suppl.q.25. art.1. & l'Extrauag. di Giulio secondo, Incipit. Suscepti. Onde la tua ragione è puerile.

Alla decimasettima. Se l'autorità di nominare il Papa fu degl'Imperatori, & Re; seguì per permissione, e grazia de' Papi, per euitare le discordie, e li scismi; ma essi Imperatori, e Regi poi la renunziarono, come si vede nel c.17.de Elect.lib.6.& nel c.Hadrianus 5. c.23. & c. Ego Ludouicus c. 34. §. ex his c.Vota §.seq. dist.63. & dalli antecedenti Canoni di detta dist. si vede che non era Ius propriũ Regũ,&c. ma concessione Apostolica, ò papale per li meriti della bontà di quel Principe Carlo.ca.28.§.Verum eadem distinctione. Può essere ancora, che Gratiano in quella distintione s'inganni, come scriue il Cardinal Baronio lib.9.Annalium. Se bene dal cap. 34. §. ex bis c. Vota §. seq. citati appare che alla detta autorità dello Imperatore nella elezione fu per priuilegio pontificio, per li scismi.

Alla decimaottaua, Couarruuias, il quale tu alleghi, che dica, che l'immunità ecclesiastica è de iure humano, non ha tanta autorità, quanto la scuola vniuersale di tutti i sacri Theologi, & Canonisti, & mi marauiglio che nello stato di Veneziani ti serui tanto dell'autorità d'vno spagnuolo come Couarruuias. Ma già sopra di questo hò trattato assai.

Alla decimanona. Se li Principi Christiani concedono la esenzione, nõ pensando, che sia de iure diuino, ouero lo fanno, perche già l'hãno per tradizione, ouero per rispetto, & riuerenza del Papa (il quale, in caso, che non osseruassero la esenzione, farebbe à loro come ha fatto al presente a Veneziani) ouero spinti da pietà, e diuozione volõtaria, ma nõ che nieghino questa essere de iure diuino, come tu nieghi, e gli eretici, e quelli, che per solo rispetto humano la concedono. Tu dici, che il Canone non è sopra il Ius diuino, & io rispondo, che è vero, ma la vbidienza alli sacri Canoni è de iure diuino. Probatur Luc.10. qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit. Itẽ. Matt.18. Si Ecclesiam non audierit sit tibi tanquam Ethnicus, & publicanus. I sacri Canoni sono proposti alle orecchie nostre dagli Apostoli, cioè da Prelati, e dal Papa. la Chiesa è gouernata da Prelati ecclesiastici. dunque chi non ode i Canoni, i quali sono precetti degli Ecclesiastici, e del Papa, e chi gli disprezza, disprezza Christo, & è vn Ethnico, e publicano, e così lo proua S.Chrisostomo homelia in 1.Cor.15. sopra quelle parole cum autem subiecta. Perciò se i sacri Canoni coman-

mandano la immunità ecclesiastica, questo comãdamẽto è di Christo, poiche non è necessario, che tutto il ius diuino sia dichiarato esplicatamente nell'Euangelio, essendo che molte cose hanno insegnato gli Apostoli dette da Cristo, le quali non si leggono nell'Euangelio, come narra S.Gio.al c.vlt. Multa quidem, & alia signa fecit Iesus, quæ non sunt scipta in libro hoc, &c. *Parimente Christo disse, secondo che riferisce San Paolo act.* 20. Beatius est magis dare, quam accipere, *& pure ciò non si legge nell'Euangelico, ma per tradizione dell'Apostolo, onde molte cose poi ordinarono gli Apostoli.* 1.*Cor.*11. Cætera, cum venero, disponam, *& c.*2.*Thessal.*2. tenete traditiones, *le quali però crediamo noi Cattolici, che siano* de iure diuino positiuo, *se bene non registrate nell'Euangelio, così lo proua il testo greco di S.Basilio lib.de Spiritu sancto c.* 27. *e se non intendi il greco vedi la versione latina, e però sopra in principio essendosi prouato, che l'autorità Ecclesiastica è* directè de iure diuino, & immediatè, *& anco superiore alla laica, concludo, che la immunità sua ancora è* de iure diuino, *non essendo conueniente, che il capo sia soggetto alli mẽbri, e più imperfetti, & ignobili, come sono i laici, contro quello, che già empiamente dogmatizarono prima di te Lutero, Caluino, Gio. Hus, Gio:Vviclef, Gio.da Praga, e tutta la scelerata marmaglia degli heretici, apostati, & scismatici.*

Alla ventesima. Rispondo, che il Doge di Venezia se è con tutta quella Signoria Christiano ha per suo superiore il Vicario di Christo, come ho prouato, & essi hanno confessato per li Ambasciatori loro a questo Papa viuente, e quanto alli Stati posseduti da loro in Italia se siano dell'Imperio, quanto al dominio supremo, e ancora della Chiesa in qualche parte, non è vficio mio il disputare, ma mi rimetto alla verità delle inuestiture, che ne hanno, e alle diete imperiali, e risoluzioni fatte, ò da farsi sopra questo punto. Le loro Isole del mare, n'õha dubio che erano dell'Imperio romano, ouero spettino all'orientale, ouero occidentale, l'vno, e l'altro poco gioua. Il Golfo adriatico hanno per cõcessione del Pontefice Romano, la Città di Venezia, ouero quelle Isolette, le quali constituiscono la Città sẽpre furono di cui era quel mare, & essi le vsurparono, quando fuggirono da Roma, e da Italia la furia de Barbari, e si son difesi in quelle lacune sino a questo giorno, auendo ottenuto diuersi priuilegi dagli Imperatori, & sommi Pontefici, & con tutto ciò non posson prouare, che gli supremi Principi, massime il Papa gl'abbia liberati dalla totale giurisdizione sua, come di Vicario di Cristo, quando si gouernassero iniquamente cõtro l'ecclesiastica immunità, & altri casi. E che sia il vero, tu sai, che essi sogliono impetra e da Papi licenzi, & priuilegi nelle loro publiche necessità, di hauer soccorso di decime dalli loro Ecclesiastici, che se fussero padroni assoluti,

ti, non si curarebbono di chiedere tale priuilegio, & perciò non sono, come tu dici, in legitimo possesso: anzi è vna falsità il dire, come tu affermi; & essi stanno in peccato, & contumacia; & il Papa giustamente procede contro di loro: ma se si portaranno da veri Catholici & vbidienti alla santa Chiesa, non pretende Paolo V. Sommo Pōtefice priuarli della loro libertà: nè alcuno Principe Christiano deue questo pretendere; perche sarebbe iniquità, come ancora è giusto reprimere la loro temerità, quando fanno leggi contro persone nō suddite à loro, e non riconoscono il Vicario di Christo per loro superiore.

Alla ventesima prima. Se la Signoria di Venezia stia in peccato; e contumacia, non vi hà che dubitare, supposto, che il Papa Vicario di Christo, come sopra, è loro superiore in vtroque foro *nè i predetti casi, & che ella non è superiore a gli Ecclesiastici esenti* de Iure diuino *con li loro beni dalla giurisdizzione laica. Et non volendo essa reuocare i Decreti fatti contro l'ecclesiastica libertà, ne vbidire a Monitori del Papa santissimi, e giustissimi aggrauando, & accumulando colpa a colpa, contumacia a contumacia, delitto a delitto giornalmēte, per quanto s'intende da quella Città; ben puoi vedere, che giustamente sono scomunicati, e interdetti, e che essi stanno in termine di peruersa ostinazione, & di perpetua dannazione.*

Alla ventesima seconda. Dalle sopradette cose appare la scomunica di Papa Paolo V. e l'Interdetto essere giustissime sentenze per essersi seruato il legitimo termine. Item validissime, *per esserui peccato mortale manifesto, & ingiuria, e contumacia manifesta al Vicario di Cristo, e alla libertà ecclesiastica contro il* Ius diuino, *ragion naturale, contro le leggi ciuili, contro i sacratissimi, e diuini Canoni, contro i sacrosanti Concilij ecumenici, contro la santissima dottrina di tutti i veri Teologi, e santi Padri. Laonde tu dai vn pestilētissimo consiglio in questa tua lettera a quel sacerdote tuo amico, di non seruar l'interdetto pontificio, volendolo obligare a separarsi dal suo vero capo, il quale è il Vicario di Cristo, e adherire ad vn capo scomunicato laico, il quale veramente non è capo degli ecclesiastici cioè il Doge di Venezia, contro la dottrina degli Apostoli Act. 5.* Obedire oportet magis Deo, quam hominibus, *quando comandano cose ingiuste, o quando non sono superiori, o la maggiore potestà, altrimente comanda, & contro quello, che dice Christo nostro Signore Matt. 16.* Quid prodest homini, si vniuersum mundum lucretur, animæ verò suæ detrimentum patiatur. *Anzi più tosto io dico contro la tua falsa dottrina, che quando concorre la maggior potestà con la minore in contraditorio, s'ha da lasciar la minore, e vbidire alla maggiore, e molto più in questo caso, doue il Papa solo è superiore degli ecclesiastici, & in nessuna maniera gli sono i laici. Questa dottrina, oltre le autorità*

della

della scrittura già allegate, io l'ho imparata dalla l. Magisterij C. de Iurisd. da S. Agost. epist. 50. ad Bonifaciũ Comit. dalla 2. q. 8. c. 7. 13. seq. §. item cum Balaam, & c. 57. dal c. Ecclesia de constit. dalla l. 157. ff. de reg. iur. l. 11. ff. quod vi. c. qui resistit 11. q. 3. c. quid ergo c. 91. & seq. ibid. da S. Tom. p. 2. q. 96. ar. 4. q. 19. art. 5. 2. 2. q. 43. ar. 5. q. 185. ar. 2. q. 186. ar. 5. q. 69. ar. 1. 3. q. 88. ar. 12. q. 33. ar. 7. q. 100. ar. 6. 3. 5. q. 105. ar. 2: 5. q. 104. ar. 2. 3. 6. 5. Luc. 2. dalla legge 21. ff. Rerum amo tarum. da Aulo Gellio li. 2. c. 7. noct. act. & qui preuale l'autorità del Papa, & non solo concorre, perciò doueresti vergognarti di simil consiglio, e dottrina venenosa vomitata a danno tuo, e di tante anime, ò per lo sdegno di qualche tuo disegno non ottenuto dalla Corte di Roma, ò per premio auuto, ò promessoti da Veneziani, o per scisma, o heresia del tuo intelletto, ouero perche stando in quelli stati, e viuẽdo cõ loro mantenertegli amici, vogli a richiesta loro esplicita, ò implicita, o interpretatiua scriuere simil lettera, adulandogli così miseramente incorrẽdo nella pena de gli peruersi adulatori minacciata, et app aree chiata dalla diuina giustizia, & humana, come testifica la Nou. Impe riale. 77. di Leone, et i sacri Canoni dist. 21. c. omnes et 11. q. 3. c. 100. e la scrittura diuina 3. Reg. 10. Isa. 28. Iob 22. Isa. 50. secondo li 70. Ambulate in lumine ignis vestri, & flammæ quã succendistis, etc. sed obduratum est cor eorũ vt scriptum est, vt non intelligerent & pastoris vocem, ea, quæ mea non erant, audire minimè voluerunt. Item. Isa. 5. væ vobis, qui dicitis bonum malum, & malum bonum, ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras, ponentes amarum in dulce, & dulce in amarum: *aggrauando gli adulatori il peccato degli altri con la loro adulazione*, tanquam palpantes, *come insegna S. Tom. & S. Greg. lib. 18. moral. p. 4. c. 3. ad c. 27. Iobe dice così*. sunt nõnulli qui dum malefacta hominum laudibus efferunt, augent quæ increpare debuerant. Hinc enim per prophetam Ezech. 13. dicitur, væ qui consuunt puluillos sub omni cubito manus, & faciunt ceruicalia sub capite vniuersæ ætatis. Ad hoc quippe puluillus ponitur, vt mollius quiescatur. Quisquis ergo male agentibus adulatur, puluillum sub capite, vel cubito iacentis ponit, vt qui corripi ex culpa debuerat, in eo fultus laudibus molliter quiescat. Hinc rursum scriptum est ibidem. Ipse ædificabat parietem, ille autem liniebant eum &c. parietis quippe nomine peccati duritia dessignatur. Aedificare autem parietem est contra se quempiam obstacula peccati confluere, sed parietem liniunt, qui peccata perpetrantibus adulantur, vt quod illi peruerse agentes, ædificant, ipsi adulantes quasi nitidum reddant; sed sanctus vir sicut mala de bonis non æstimat, ita iudicare bona de malis recusat, dicens. Absit a me, vt iustos

vos

vos iudicem, donec deficiam, non recedam ab Innocentia mea Iob. 27. *Insomma se tu Theologo male instrutto, & male disciplinato, sei clerico, essendo adulatore peruerso, & pernicioso in cose di momento, oltre le pene contro gli scismatici, & heretici (quando anco non fussi scismatico, & heretico) per il malo consiglio, & adulazione con la quale vai approuando con i tuoi scritti le male azzioni della Signoria di Venezia contra il sommo Pontefice, meriti la pena del Concilio* 4. *Cartaginese* c. 56. *la quale è che*, Clericus, qui adulationibus, & proditionibus vacere, comprehenditur, ab officio degradetur, *& per consequenza, come dicesti*, trabatur brachio temporali, seù seculari.

Della quale pena per dirti l'intenzione mia non vorrei, che tu fussi punito; ne i Venetiani di quella, che meritano, perche, Charitas Christi vrget nos. 2. Cor. 5. & optabam ego ipse anathema esse pro fratribus meis Rom. 9. *ma più tosto con Mosè* desidero deleri de libro, quē scripsit Domines exodi 32. *cioè, desidero, pure che si salui l'anima tua, & del tuo Doge di Venezia con tutti li magistrati di cotesto Serenissima Republica già per l'adietro qualche volta benemerita della Chiesa catholica è più tosto mancare di molte consolazioni, le quali a me sarebbono carissime per potere all'incontro hauere grazia, di vederla come principale membro della Christiana Republica di nuouo riunita al suo capo, che è Christo N. S. & il sommo Pont. Paolo V. suo Vic. in terra.*

Imperoche, ò nobilissima Rep. di Venezia, siami lecito di parlare a te, come già parlò S. Chrisostomo alla Città di Roma nel natale de Principi de gli Apostoli, Io hò grandissima occasione, di gloriarmi, che nella nostra Italia habbiamo vna così nobile Città miracolosamente fondata sopra l'onde del mare Adriatico senza però mai essere coperta, dall'istesse onde; che sino dal principio della sua fondazione habbia sempre mantenuta, & conseruata la sua libertà intatta; che nelli maggiori trauagli, & rouine della Christianità contro il furor de barbari habbia, & conseruato, & accresciuto il suo Imperio; che habbia sempre amata la pace intrinseca; & estrinseca; che habbia bilanciato, & contrapesato cō la sua autorità la potenza de gli altri Principi; che con la sua autorità habbia riconciliato alla Chiesa di Dio grandissimi Principi; che nelli Consigli di quella Rep. si ritrouino nuoui Hortensij, nuoui Demosteni, nuoui Ciceroni; che il gouerno politico, Aristocratico, & di Ottimati habbia sempre preualuto in essa: che i popoli a lei soggetti habbino sempre amato il gouerno loro: che con la prudenza, & suo buon gouerno habbia rappresentato a gli occhi humani vn'essemplare dell'antica Rep. Romana: Che sia sempre stata l'ornamento, & lo splendore della nostra Italia: Che hoggidì vediamo

ancora così nobil tesoro conseruarsi in essa Città emporio di tutte le nazioni del mondo. Ma tutto questo è nulla, quando si considera la purità della fede Cattolica, la quale ha regnato ne cuori de loro auoli; le guerre fatte per essa fino a tempi nostri: la molta religione, e pietà sua verso le Chiese, e luoghi pij; la moltitudine delle reliquie, e de corpi santi: la deuozione sua verso il glorioso Euangelista S. Marco, il cui nome hanno con la toga, e con l'armi propagato in molte prouincie. E con tutto ciò mi resta ancora da desiderare in esse a' giorni nostri quella pietà, e riuerenza, e zelo dell'honore debito verso la Chiesa Romana, e verso il Vicario di Cristo Paolo V. quale hebbero già gli Ataui loro verso il sommo Pontefice Alessandro contro il peruerso Federico Imperatore, e suo figliuolo, dal quale Pontefice per tanta pietà; come narrano l'istorie di quella Città, hebbero così nobili Priuilegi abusati a' tempi nostri da loro posteri. A me duole fino al cuore, di vedere quella Città scordatasi di quella antica pietà, hora mescolata in amicizia, e congiunzione con genti peruerse, & heretiche, e scismatiche, e permettere, che quel sacrosanto Concilio di Trēto da loro Ambasciatori fauorito, & approuato non sia osseruato tra di loro nel negocio della ecclesiastica immunità, nel permettere libri, e scritti nefandi, che vadano in luce senza approuazion del santo vficio, e delli Prelati ecclesiastici come ordina il detto Concilio, et in somma, di vedere in essa (se ben pare, che la prudenza loro nel politico temporale, e fine particolare vada bene) tuttauia commettersi errori nel fine vniuersale (per mancamento della vera prudenza) cioè nel primo principio in agilibus, quale è la fede catolica, e l'vbidienza debita al loro Pastore, e Vicario di Christo, dalla quale dipende la vera, e soda, e perpetua conseruazione dello stato, e libertà loro, poiche, come dicono i Filosofi, e Theologi in tutte le scienze, & arti, saluato il primo principio, se si fa qualche errore, facilmente si risorge, e si ritorna nella strada, ma perduto questo, come il timone nella naue, ancorche in qualche cosa si gouerna l'huomo bene in particolare, tuttauia bisogna finalmente cadere; come ci seruano per essempio pio tutti i paesi occupati da Turchi, già dell'antico Imperio d'Oriente, i quali per pena dello scisma loro contro il Vicario di Christo sono hora miseramente soggetti, e tiranneggiati dalla barbara crudeltà non solo nella roba, ma nelle proprie persone, e figliuoli; e l'istesso dico di altre prouincie già catholiche hora dominate da heretici, e scismatici. Io desiderarei, che quale è l'honore, che portano al glorioso S. Marco discepolo di S. Pietro, tale fusse la deuozione, e pietà verso il successore del detto Principe degli Apostoli Paolo V. perche sò, che S. Marco, se viuesse tra di noi, questa stessa dottrina gli insegnarebbe, et si marauigliarebbe di vedere quella sua nobilissima figliuola prostituita tutta, & esposta

alla

alla libidine di così peruerso errore scismatico, & falsa dottrina insegnatale da questo moderno Theologo, Ezech. 16. & di vedere quello nobilissimo argento voltato in scoria. Isa. 1. & che quella vigna così nobile habbia prodotto in luogo di vna dolcissima. labrusche acerbe. Isa. 5. 17. di falsa dottrina, & la cagione non credo, che sia, se non quella che descriue il Propheta Ezechiele al c. 16. Hæc fuit iniquitas sororis tuæ Sodomæ superbia, saturitas panis, & abundantia, & otium ipsius, & filiarum eius, &c. *Piaccia a Dio, che non sia vero ancora di Venezia quello, che dice Isaia di Gierusalemme al c.* 1. Principes tui infideles. *Piaccia à Dio, che non sia vero, che i vecchi, & Senatori di quella Repub. non imitino quelli peruersi, e maligni vecchi di Babilonia, i quali cercarono, di dishonorare la castissima Susanna; & essi non facciano così verso la S. Chiesa catholica, & verso la Sedia apostolica separandola del suo vero sposo, il quale è Christo, & il suo Vicario Paolo V. per volere essi Dan.* 13. declinare oculos suos, vt non videant cælum, nequè recordentur iudiciorum iustorum; *non risguardando all'vltimo fine per il quale sono creati, ma all'interesse mondano, & alla ragione di stato nemica a quella di Dio, perche se altrimente fusse, potrei dire. che fuße necessario, che* suscitaret Deus spiritum Iunioris, cuius nomen Daniel, *che vuol dire,* Iudicium Dei, *cioè, che con nuouo & giouane giudicio di sentenza, & castigo non più vdito in quella nobilissima Republica gli faceße perdere quella tanto famosa libertà & vita, la quale predettero giustamête, quei falsi, & tristi vecchi di Babilonia. Il che non piaccia a Dio.*

IL FINE.